

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 333/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2001/C 333/02	Diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri	2
2001/C 333/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	6
2001/C 333/04	Comunicazione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale	9
2001/C 333/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2678 — Sonae/CNP Assurances/Inparsi JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2001/C 333/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2655 — Vopak/JTE/Stolt-Nielsen/JV) ⁽¹⁾	11
2001/C 333/07	Comunicazione interpretativa della Commissione il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici ⁽¹⁾	12
2001/C 333/08	Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici ⁽¹⁾	27

II Atti preparatori

.....

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
2001/C 333/09	Elenco degli idonei — Concorso generale COM/B/1/00 — Assistenti aggiunti (B 5/B 4) — Nel settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni	42
2001/C 333/10	Invito a presentare proposte 2000-2002 — Richiamo: 18 gennaio 2002, scadenza per la presentazione delle candidature per il 2002 nel quadro del programma «Leonardo da Vinci» (Direzione Generale dell'Istruzione e della cultura)	44

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**27 novembre 2001**

(2001/C 333/01)

1 euro	=	7,4404	corone danesi
	=	9,3412	corone svedesi
	=	0,6236	sterline inglesi
	=	0,8788	dollari USA
	=	1,4	dollari canadesi
	=	108,99	yen giapponesi
	=	1,4641	franchi svizzeri
	=	7,941	corone norvegesi
	=	96,93	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,683	dollari australiani
	=	2,1148	dollari neozelandesi
	=	8,739	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri

(2001/C 333/02)

[Aggiornamento della comunicazione 99/C 351/10 del 4 dicembre 1999 ⁽¹⁾]

Viene riprodotto qui di seguito l'elenco dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura, quale stabilito conformemente all'articolo 7 della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ⁽²⁾.

I diplomi compresi nell'elenco che segue sono quelli che dovranno essere riconosciuti dagli Stati membri della Comunità europea per gli studenti che hanno iniziato i loro studi nel settore dell'architettura nell'anno accademico 1988/89. Per quanto riguarda i titoli conseguiti in base a studi nel settore dell'architettura iniziati prima dell'anno accademico 1988/89, i diplomi da riconoscere sono quelli menzionati:

- per quanto concerne gli Stati membri all'infuori della Spagna e del Portogallo, all'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985 ⁽³⁾,
- per quanto concerne la Spagna e il Portogallo, all'articolo 1 della direttiva 85/614/CEE del 20 dicembre 1985 ⁽⁴⁾,
- per quanto concerne unicamente il Portogallo, all'articolo 1 della direttiva 86/17/CEE del 27 gennaio 1986 ⁽⁵⁾, rettificata con pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 87 del 2 aprile 1986.

Inoltre, la direttiva 85/384/CEE prevede anche il riconoscimento di altri titoli del settore dell'architettura. Questi ultimi sono indicati agli articoli 5, 12 e 14 della direttiva citata.

Gli aggiornamenti del presente elenco saranno pubblicati periodicamente dalla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva citata.

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
BELGIQUE/BELGIË	Architecte — Architect Architecte — Architect Architect Architecte — Architect Architecte — Architect Ingénieur — civil architecte Architect — architecte Architect — architecte Architect Architect — Architecte Architect — Architecte Burgerlijke ingenieur — architect	Écoles nationales supérieures d'architecture Instituts supérieurs d'architecture École provinciale supérieure d'architecture de Hasselt Académies royales des Beaux-Arts Écoles Saint-Luc Facultés des sciences appliquées des universités Faculté polytechnique de Mons Nationale hogescholen voor architectuur Hogere-architectuur-instituten Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt Koninklijke Academies voor Schone Kunsten Sint-Lucasscholen Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten «Faculté Polytechnique» van Mons	

⁽¹⁾ GU C 351 del 4.12.1999.

⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.1985.

⁽³⁾ Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, i diplomi menzionati all'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE, come modificata dall'Atto di adesione, poiché l'inizio degli studi può situarsi dopo l'anno accademico 1988/89, ma prima dell'anno accademico 1998/99.

⁽⁴⁾ GU L 376 del 31.12.1985.

⁽⁵⁾ GU L 27 dell'1.2.1986.

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
DANMARK	arkitekt cand.arch.	Kunstakademiets Arkitektskole i København Arkitektskolen i Århus	
DEUTSCHLAND	Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Universität Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH	Universitäten (Architektur/Hochbau) Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) Hochschulen für bildende Künste Hochschulen für Künste Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (!) Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen	
ΕΛΛΑΔΑ	Δίπλωμα αρχιτέκτονα-μηχανικού	— Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Τμήμα αρχιτεκτόνων-μηχανικών — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων-μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής	Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής
ESPAÑA	Título oficial de arquitecto	Rectores de las universidades enumeradas a continuación: La Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès; La Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; La Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas; La Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia; La Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla; La Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid; La Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña; La Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián; La Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona	
FRANCE	Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale Diplôme d'architecte ESA Diplôme d'architecte ENSAIS	Le ministre chargé de l'architecture École spéciale d'architecture de Paris École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture	
IRELAND	Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.NUI) Degree standard diploma in architecture (Dip.Arch) Certificate of associateship (ARIAI) Certificate of membership (MRIA)	National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin College of Technology, Bolton Street, Dublin Royal Institute of Architects of Ireland Royal Institute of Architects of Ireland	

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
ITALIA	<p>Laurea in architettura</p> <p>Laurea in ingegneria edile/architettura</p> <p>Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 1998/99</p>	<p>Università di Camerino</p> <p>Università di Catania — Sede di Siracusa</p> <p>Università di Chieti</p> <p>Università di Ferrara</p> <p>Università di Firenze</p> <p>Università di Genova</p> <p>Università di Napoli Federico II</p> <p>Università di Napoli II</p> <p>Università di Palermo</p> <p>Università di Parma</p> <p>Università di Reggio Calabria</p> <p>Università di Roma «La Sapienza»</p> <p>Università di Roma III</p> <p>Università di Trieste</p> <p>Politecnico di Bari</p> <p>Politecnico di Milano</p> <p>Politecnico di Torino</p> <p>Istituto universitario di architettura di Venezia</p> <p>Università dell'Aquila</p> <p>Università di Pavia</p> <p>Università di Roma «La Sapienza»</p>	<p>Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente</p> <p>Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente</p>
NEDERLAND	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur 2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek 3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk: <ul style="list-style-type: none"> — de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam, — de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam, — de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg, — de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem, — de Rijkshogeschool Groningen te Groningen, — de Hogeschool Maastricht te Maastricht 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Technische Universiteit te Delft 2. Technische Universiteit te Eindhoven 	<p>Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 85/384/EEG</p>

Paese	Titolo del diploma	Organismo che rilascia il diploma	Certificato che accompagna il diploma
ÖSTERREICH	Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing. Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.	Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) Technische Universität Wien Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) Hochschule für Angewandte Kunst in Wien Akademie der Bildenden Künste in Wien Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz	
PORTUGAL	Carta de curso de licenciatura em Arquitectura	Faculdade de Arquitectura da Universidade técnica de Lisboa Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto Escola superior artística do Porto	
UNITED KINGDOM	Diplomas in architecture Degrees in architecture Final examination Examination in architecture Examination Part II	Universities Colleges of Art Schools of Art Universities Architectural Association Royal College of Art Royal Institute of British Architects	Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board ⁽²⁾
NORWAY	Sivilarkitekt	Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkitektthøgskolen i Oslo Bergen arkitektskole	
SVERIGE	Arkitektexamen	Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet	

⁽¹⁾ Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 oder 2 der Richtlinie 85/384/EWG anzuerkennen.

⁽²⁾ The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Articles 3 and 4 of Directive 384/85/EEC and in «Criteria for validation» published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.

EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Articles 3 and 4 of the Directive and of the «Criteria for validation».

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2001/C 333/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 25.4.2001

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 118/2000

Titolo: Sovvenzioni pubbliche ai club sportivi professionali

Obiettivo: Sport

Fondamento giuridico: Art. 19-3 de la loi n° 99-979 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dispositions du décret d'application notifié (non encore numéroté). Article L.121-1 du Code français de l'Éducation

Stanziamiento: 600 milioni di FRF/anno

Intensità o importo dell'aiuto: La misura non costituisce aiuto

Durata: Illimitata

Altre informazioni: Le autorità francesi si impegnano ad evitare qualsiasi compensazione eccessiva dei costi netti della formazione scolastica e sportiva mediante un sistema di controllo dell'utilizzazione delle sovvenzioni percepite in particolare mediante la separazione dei conti e l'obbligo di rimborso di tutti gli aiuti impiegati per fini diversi da quelli esplicitamente previsti

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.7.2001

Stato membro: Regno Unito (West Midlands)

N. dell'aiuto: N 152/01

Titolo: MG Rover, aiuto alla formazione

Obiettivo: Aiuto alla formazione nell'industria automobilistica

Fondamento giuridico: Learning and Skills Act 2000, Sections 2, 3, 4 and 5

Intensità o importo dell'aiuto: 9 milioni di GBP (circa 14,4 milioni di EUR) — intensità massima del 30 % per la formazione specifica e del 40,5 % per la formazione generale

Durata: 2000-2005

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 2.10.2001

Stato membro: Austria (Linz)

N. dell'aiuto: N 258/01

Titolo: Aiuto a finalità ambientale in favore di Voest-Alpine Stahl Linz GmbH

Obiettivo: Aiuto a finalità ambientale (acciaio CECA)

Fondamento giuridico: Österreichische Halonverordnung BGBl. Nr. 1990/576

Stanziamiento: 24 187,92 EUR (ossia 332 833 ATS)

Intensità o importo dell'aiuto: 15 %

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.7.2001

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: N 314/01 e N 315/01

Titolo:

Aiuto allo sviluppo in favore di:

Vietnam — costruzione di 6 battelli di salvataggio

Yemen — costruzione di due rimorchiatori

Obiettivo: Costruzione navale

Fondamento giuridico: Algemene regeling voor export naar ontwikkelingslanden

Intensità o importo dell'aiuto:

Vietnam: 32,4 %

Yemen: 25 %

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 14.9.2001

Stato membro: Spagna (Paesi Baschi)

N. dell'aiuto: N 32/01

Titolo: Regime di aiuti regionali alla promozione e allo sviluppo delle zone rurali (programma Erein)

Obiettivo: Lo sviluppo delle zone rurali

Fondamento giuridico: Decreto por el que se regulan las líneas de ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (programa EREIN)

Stanziamiento: 1 miliardo di ESP/anno (6,01 milioni di EUR/anno)

Intensità o importo dell'aiuto:

Aiuti agli investimenti produttivi o in energie rinnovabili: 25 % ESL (+ 10 punti percentuali in talune zone in declino o con problemi strutturali)

Aiuti all'assunzione: 750 000 ESP/persona assunta (4 507,59 EUR/persona assunta) nel caso di disoccupati di lunga durata, donne con oneri familiari o handicappati 1 milione ESP/persona assunta (6 010,12 EUR/persona assunta)

Durata: 2001-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.7.2001

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 321/2000

Titolo: La Réunion 2000-2006 — Laboratori e centri di trasferimento di tecnologia

Obiettivo: Ricerca e sviluppo — L'intensità e i costi ammissibili rispettano i massimali fissati nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo

Fondamento giuridico: Contrat de plan État-région 2000-2006

Stanziamiento: 4,6 milioni di EUR

Durata: Fino alla fine del 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.9.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 500/01

Titolo: Sussidi alle reti ferroviarie destinati alle grandi infrastrutture gestite in concessione

Obiettivo: Aiuto finanziario a sostegno di un programma di investimento per il radicale rinnovo delle principali infrastrutture ferroviarie in Gran Bretagna

Fondamento giuridico: Section 211 and Schedule 15 of the Transport Act 2000

Stanziamiento: 6,771 miliardi di GBP

Durata: 2001-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.7.2001

Stato membro: Germania (Sassonia-Anhalt)

N. dell'aiuto: N 517/2000

Titolo: Aiuto in favore di Glunz AG

Obiettivo: Realizzazione di un grande progetto di investimenti in base alla disciplina multisettoriale

Fondamento giuridico:

— 29. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

— Investitionszulagengesetz 1999

Stanziamiento: 136 513 000 DEM (69 767 988 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 35 % lordo

Durata: 1° gennaio 2000-fine del 2002 (tre anni)

Altre informazioni: Invio di una relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.7.2001

Stato membro: Grecia (Macedonia centale e Attica)

N. dell'aiuto: N 07/01

Titolo: Aiuto di Stato a favore di Hellenic Petroleum SA

Obiettivo: Aiuto agli investimenti, industria petrolchimica

Fondamento giuridico: N 2601/98 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις»

Stanziamiento: 39 744 milioni di GRD (116,64 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 30,92 % ESN

Durata: 1998-2001

Altre informazioni: Il governo greco ha assunto l'impegno esplicito di conformarsi ai requisiti di controllo a posteriori di cui alla sezione 6 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.7.2001

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 801/2000

Titolo: Litografia EUV

Obiettivo: Ricerca e sviluppo

Fondamento giuridico: Jährliches Haushaltsgesetz, Einzelplan 30 für den Geschäftsbereich des BMBF, Kapitel 06

Stanzamento: Importo totale dell'aiuto: 120 milioni di DEM (60 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fonti luminose 43,2 %; ottica 37 %; maschera 42,7 %; porta maschera 36,7 %; processo/resist 47,1 %; totale 39,9 %

Durata: 5 anni

Altre informazioni: La Germania trasmetterà una relazione annuale ai sensi della disciplina R & S

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 6.9.2001

Stato membro: Spagna (Estremadura)

N. dell'aiuto: N 834/2000

Titolo: Regime di aiuti all'occupazione nelle società dell'economia sociale della regione dell'Estremadura

Obiettivo: Creazione di posti di lavoro e sviluppo delle imprese dell'economia sociale

Fondamento giuridico: Decreto de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Stanzamento: 11,5 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Fino alla fine del 2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 6.6.2001

Stato membro: Grecia (Attica, Tessaglia, Salonicco)

N. dell'aiuto: NN 90/2000

Titolo: Gas naturale

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: N 2364/95 «Ελληνικός νόμος περί φυσικού αερίου», όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 2528/97

Stanzamento: Massimo 30 miliardi di GRD (88,2 milioni di EUR) per le sovvenzioni; non quantificabile in termine di sgravi fiscali

Intensità o importo dell'aiuto: ESN 17 % in Attica, 11,3 % a Salonicco, 25,9 % in Tessaglia

Durata: Caso ad hoc: la sovvenzione sarà versata nell'arco di 7 anni, le agevolazioni fiscali saranno accordate nell'arco di 10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Comunicazione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 ⁽¹⁾, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

(2001/C 333/04)

In conformità con l'articolo 17 del codice doganale comunitario a decorrere dal 1° gennaio 2002, un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida, se diviene incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale così come essa risulta dalle seguenti disposizioni tariffarie internazionali.

Modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato e raccolta dei pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documenti CCD n. NC0340, allegati R/1 e S/1, e NC0430, rapporti della 26^a sessione e 27^a sessione del comitato del sistema armonizzato):

EMENDAMENTI ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E PARERI DI CLASSIFICAZIONE REDATTI DAL COMITATO SA DELL'ORGANIZZAZIONE MODIALE DELLE DOGANE

(26^a e 27^a sessione CSA novembre 2000 e maggio 2001)

Documenti NC0340 e NC0430

Emendamenti alle note esplicative e alla raccolta dei pareri di classificazione della nomenclatura allegata alla convenzione SA, derivanti dalla raccomandazione del 25 giugno 1999 e predisposti dal CSA durante la 26^a sessione. Documento NC0340

Note esplicative	Allegato S/1
Pareri di classificazione	Allegato R/1

Pareri di classificazione redatti dal comitato SA durante la 27^a sessione. Documento NC0430

0405.20/2	Allegato Q/5
0405.20/3	Allegato Q/5
1901.20/1	Allegato Q/6
2401.20/1	Allegato Q/8
2403.10/1	Allegato Q/9
6114.20/1	Allegato Q/10
6114.30/1	Allegato Q/10
6212.10/1	Allegato Q/10
6307.90/5	Allegato Q/10
7321.11/1	Allegato Q/11
8462.21/1 o 8462.29/1	Allegato Q/12
8471.80/6	Allegato Q/13
8471.80/7	Allegato Q/14
8471.80/8	Allegato Q/14
8483.10/1	Allegato Q/15
8525.30/1	Allegato Q/17
8702.10/3	Allegato Q/18
8703.10/1	Allegato Q/19

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles oppure consultando il sito Internet di questa direzione generale al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_it.htm

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2678 — Sonae/CNP Assurances/Inparsi JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2001/C 333/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20 novembre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa portoghese Sonae Imobiliária SGPS Sa («Sonae»), appartenente al gruppo Sonae, e l'impresa francese CNP Assurances («CNP»), acquisiscono mediante acquisto di azioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa portoghese Inparsi-Investimentos e Participações SGPS, SA («Inparsi»), attualmente esclusivamente controllata da Sonae.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Sonae: affitto di immobili per uso commerciale, prodotti derivati dal legno, rivendita al dettaglio di prodotti alimentari e altri prodotti, telecomunicazioni, media, turismo, trasporto,
- CNP: assicurazioni sulla vita,
- Inparsi: affitto di immobili per uso commerciale.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2678 — Sonae/CNP Assurances/Inparsi JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2655 — Vopak/JTE/Stolt-Nielsen/JV)

(2001/C 333/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20 novembre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Vopak Chemical Tankers BV («Vopak»), appartenente al gruppo Royal Vopak Group, John T. Essberger GmbH & Co. («JTE»), appartenente al gruppo Rantzau Group, e Stolt-Nielsen Transportation Group BV (hereinafter «Stolt-Nielsen»), appartenente al gruppo Stolt-Nielsen Group, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («Impresa Comune»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Vopak: trasporto marittimo mediante navi cisterna,
- Royal Vopak Group: distribuzione di prodotti chimici, terminali per il deposito di petrolio, olio vegetale, prodotti petroliferi e chimici, trasporto fluviale mediante navi cisterna, servizi logistici, affitto di container,
- JTE: trasporto marittimo mediante navi cisterna,
- Rantzau Group: navigazione di linea, noleggio di navi da carico, gestione di navi, agenzie di navigazione,
- Stolt-Nielsen: trasporto, deposito e distribuzione di prodotti chimici, acidi, oli commestibili ed altri liquidi speciali, servizi logistici, trasporto marittimo mediante navi cisterna, trasporto fluviale mediante navi cisterna, gestione di containers,
- Stolt-Nielsen Group: oltre alle attività svolte da Stolt-Nielsen, fornitura di servizi di ingegneria in alto mare o sottomarini, servizi di costruzione, ispezione, manutenzione e riparazione per impianti marittimi nel campo del gas e del petrolio,
- l'Impresa Comune: trasporto marittimo costiero di prodotti chimici mediante navi cisterna.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.2655 — Vopak/JTE/Stolt-Nielsen/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Comunicazione interpretativa della Commissione il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici

(2001/C 333/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

[COM(2001) 274 def.]

SOMMARIO

Il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile richiede, in pratica, che la crescita economica sostenga il progresso sociale e rispetti l'ambiente, che la politica sociale sia alla base delle prestazioni economiche, e che la politica ambientale sia efficace sotto il profilo dei costi.

Come è sottolineato nella comunicazione della Commissione del maggio 2001 «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile», presentata alla riunione del Consiglio europeo di Goteborg del giugno 2001, gli Stati membri dovrebbero valutare come fare un uso migliore degli appalti pubblici per favorire prodotti e servizi compatibili con l'ambiente. La presente comunicazione intende fornire un contributo a tale fine.

Il presente documento intende analizzare e mettere in luce le possibilità offerte dal diritto comunitario in vigore per quanto riguarda l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici.

L'introduzione di nuove possibilità, oltre a quelle offerte dal diritto vigente, implica l'intervento del legislatore comunitario.

La legislazione vigente in materia ambientale e in altri campi (si tratti della legislazione comunitaria o di legislazioni nazionali compatibili con il diritto comunitario) implica obblighi per gli enti aggiudicatori e può influenzarne le scelte, anche per quanto riguarda la definizione delle prescrizioni tecniche e dei criteri di aggiudicazione.

E' soprattutto nella fase iniziale della procedura di aggiudicazione di un pubblico appalto, ossia quando si decide dell'oggetto dell'appalto stesso, che si aprono possibilità di tener conto delle esigenze di tutela dell'ambiente. Si tratta di decisioni cui non si applicano le norme delle direttive sugli appalti pubblici, ma per le quali valgono i principi, sanciti dal trattato, della libertà di circolazione delle merci e dei servizi, della non discriminazione e della proporzionalità.

Le stesse direttive sugli appalti pubblici offrono diverse possibilità di integrare le considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, specie nella definizione delle prescrizioni tecniche e dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto.

Gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di imporre condizioni aggiuntive specifiche compatibili con le norme del trattato.

Gli appalti pubblici cui non si applicano le direttive comunitarie sono soggetti alle norme e ai principi del trattato. Nel caso di questi appalti, sono eventualmente le leggi nazionali che offrono agli enti aggiudicatori la possibilità di tener conto delle esigenze di tutela dell'ambiente.

INTRODUZIONE

Il presente documento si propone di analizzare e di mettere in luce le possibilità che la legislazione comunitaria vigente offre alle pubbliche autorità di integrare le considerazioni di carattere ambientale nella loro politica degli appalti, e di contribuire in tal modo ad uno sviluppo «sostenibile».

La politica degli appalti pubblici è uno dei molteplici elementi della politica del mercato unico, di cui condivide gli obiettivi strategici (in particolare, la libertà di circolazione delle merci, delle persone e dei servizi). La politica degli appalti pubblici intende contribuire alla realizzazione del mercato unico creando le condizioni di concorrenza necessarie affinché gli appalti siano attribuiti in modo non discriminatorio e il denaro pubblico sia utilizzato razionalmente grazie alla scelta della migliore offerta presentata. L'applicazione di questi principi permette agli enti aggiudicatori di utilizzare il denaro pubblico nel modo più proficuo, seguendo determinate regole per quanto riguarda la definizione dell'oggetto dell'appalto, la selezione dei candidati secondo requisiti obiettivi e l'attribuzione del contratto sulla sola base del prezzo o, in alternativa, sulla base di una serie di criteri obiettivi.

La storia delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici risale al 1971, anno in cui è stata adottata la prima direttiva concernente gli appalti pubblici di lavori. Successivamente sono state adottate direttive sugli appalti pubblici di forniture, di servizi e sugli appalti nel settore dei servizi di pubblica utilità. (1) Quantunque le direttive siano state più volte modificate, il concetto e il sistema di base sono rimasti sostanzialmente immutati.

Le direttive sugli appalti pubblici non contengono alcun riferimento esplicito alla tutela dell'ambiente né considerazioni su qualsiasi altro aspetto non strettamente attinente alla politica del mercato interno; considerata l'epoca in cui queste direttive sono state adottate, la cosa non è sorprendente.

Da quando sono state adottate le direttive sugli appalti pubblici, l'azione nel campo dell'**ambiente** ha conosciuto notevoli progressi, ad iniziativa della Comunità e degli Stati membri.

Il trattato di Amsterdam ha rafforzato il principio dell'integrazione nelle politiche comunitarie delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, riconoscendone l'importanza nella prospettiva di uno sviluppo «sostenibile» (2).

Anche la proposta della Commissione relativa al Sesto programma di azione ambientale, che copre il periodo 2001-2010, si rileva il contributo che il settore degli appalti pubblici può dare allo sviluppo di un mercato in cui trovano spazio le esigenze di tutela dell'ambiente, purché gli enti aggiudicatori ne tengano conto come uno dei criteri di attribuzione degli appalti (3).

Lo sviluppo sostenibile offre all'Unione europea una visione positiva sul lungo termine di una società più prospera e giusta, con la promessa di un ambiente più pulito, più sicuro e più sano: una società che garantisca una migliore qualità della vita per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Per raggiungere questi obiettivi nella pratica è necessario che la crescita economica sostenga il progresso sociale e rispetti l'ambiente, che la politica sociale sia alla base delle prestazioni economiche e che la politica ambientale sia efficace sotto il profilo dei costi (4). In relazione agli appalti pubblici, questo significa che il quadro legislativo deve tener conto, oltre che della loro primaria finalità economica, degli aspetti ambientali.

La crescita economica e il mantenimento di un livello accettabile di qualità ambientale non sono necessariamente in contraddizione. Non si tratta quindi di contrapporre la crescita economica all'ambiente, ma di realizzare delle sinergie fra di essi. La Commissione ha riconosciuto nella sua comunicazione sul mercato unico e l'ambiente (5) che la crescente apertura dei mercati, la sempre maggiore gravità delle sfide ambientali e la sempre più diffusa consapevolezza in materia ambientale hanno dato origine a sinergie, ma che sono anche inevitabili tensioni tra il funzionamento del mercato unico e l'attuazione di una politica ambientale. Il compito della Comunità è quindi quello di perseguire in modo coerente gli obiettivi fissati dal trattato per quanto riguarda sia il mercato unico, sia l'ambiente, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali.

Anche a livello mondiale la politica dell'ambiente ha conosciuto un'evoluzione significativa. Un esempio di questi sviluppi è l'adozione del protocollo di Kyoto. L'Unione europea ha aderito al protocollo della Convenzione di Kyoto sul cambiamento climatico, che ha fissato una serie di obiettivi ambiziosi per la riduzione dei gas ad effetto serra entro il periodo 2008-2012.

Con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e il diffondersi nell'opinione pubblica di una maggiore consapevolezza delle origini e delle conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente, da vari decenni cresce l'interesse a contribuire alla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente e allo sviluppo «sostenibile». Nell'Unione europea sono sempre più numerosi i consumatori, privati e pubblici, che nei loro acquisti di prodotti e servizi, tengono conto dell'esigenza di rispettare l'ambiente.

Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti a cui si applicano le direttive sugli appalti pubblici costituiscono un'importan-

tante categoria di consumatori. Con le loro spese, che ammontano ad oltre 1 000 miliardi di euro, cifra pari al 14 % del PIL dell'Unione, possono contribuire in modo sostanziale ad uno sviluppo «sostenibile». Consapevoli della loro responsabilità nella realizzazione di uno sviluppo «sostenibile», alcuni Stati membri hanno già adottato iniziative per introdurre la dimensione ambientale negli appalti pubblici a livello nazionale e locale.

Anche se la Commissione ha già indicato alcune delle principali possibilità nella sua comunicazione del marzo 1998 (6), gli enti aggiudicatori sono tuttavia confrontati con il fatto che spesso non è chiaro in quale misura le considerazioni ambientali sono compatibili con la legislazione comunitaria in vigore in materia di appalti pubblici.

La Commissione si è impegnata a chiarire le possibilità di tener conto delle considerazioni ambientali negli appalti pubblici offerte dalla legislazione vigente in materia.

Oltre a questa comunicazione interpretativa, la Commissione intende produrre un manuale sugli appalti pubblici e la protezione dell'ambiente, con esempi di bandi di gara che includono il criterio ambientale nel rispetto della legislazione comunitaria (7).

Va tenuto presente, come è espressamente ricordato nella comunicazione dell'11 marzo 1998, che la Commissione non può, in un documento di carattere interpretativo come questo, proporre soluzioni che esulino dall'attuale regime degli appalti pubblici. Inoltre, l'interpretazione del diritto comunitario resta di esclusiva competenza della Corte di giustizia.

Se si ritiene che l'attuale regime degli appalti pubblici non offra spazio sufficiente per considerazioni ambientali, occorre una modifica delle direttive. Si noti che nelle proposte di modifica delle direttive sugli appalti pubblici, adottate dalla Commissione il 10.5.2000, le caratteristiche ambientali sono esplicitamente menzionate tra i criteri che possono permettere di identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa (8).

Il presente documento si propone pertanto di esaminare e di chiarire le possibilità offerte dal regime attuale di appalti pubblici per quanto riguarda le esigenze di protezione dell'ambiente. Il documento segue le diverse fasi della procedura di aggiudicazione di un appalto ed esamina, per ciascuna di esse, in che modo possono essere presi in considerazione i criteri ambientali.

I. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

La prima occasione per tener conto di considerazioni ambientali in relazione a un appalto pubblico si presenta nella fase che precede immediatamente quella in cui diventano applicabili le direttive, ossia al momento della scelta dell'oggetto dell'appalto (di ciò che l'ente aggiudicatore intende costruire od acquistare). In questa fase gli enti aggiudicatori hanno un'ampia possibilità di tener conto di considerazioni ambientali e di orientare la loro scelta di prodotti o di servizi secondo criteri ambientali. In che misura ciò realmente avvenga, dipende fondamentalmente dal grado di consapevolezza e di informazione dell'ente appaltante.

Va sottolineato che la legislazione vigente in materia ambientale o in altri campi, si tratti di legislazione comunitaria o di legislazione nazionale compatibile con il diritto comunitario, può limitare questa libertà di scelta ed influire sulle scelte stesse ⁽⁹⁾.

Le possibilità di tener conto di considerazioni ambientali differiscono secondo i vari tipi di appalti.

Gli **appalti di lavori** non riguardano soltanto il prodotto finale (l'opera), ma anche la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La fase della progettazione è quella che offre agli enti appaltanti le migliori opportunità per tener conto delle esigenze ambientali. Gli enti appaltanti possono chiedere esplicitamente agli architetti e/o agli ingegneri di progettare, ad esempio, un edificio amministrativo con un basso consumo di energia, non soltanto tenendo conto dell'isolamento e dell'uso di specifici materiali da costruzione, ma anche dell'installazione di cellule solari per la generazione del calore. Gli stessi enti possono egualmente richiedere che gli edifici siano progettati in maniera tale per cui l'uso degli ascensori sia necessario solo in misura limitata e l'orientamento degli uffici e delle scrivanie permetta di limitare l'illuminazione artificiale ⁽¹⁰⁾.

Gli enti appaltanti hanno la responsabilità non soltanto della scelta dell'opera o del progetto, ma anche dell'esecuzione dei lavori e di tutto quanto accade sul e in prossimità del luogo di costruzione. Essi hanno quindi il diritto di definire i requisiti dell'esecuzione dei lavori e questo offre numerose possibilità di tener conto degli aspetti ambientali, ad esempio imponendo obblighi per quanto riguarda il consumo di energia e acqua o la gestione dei rifiuti sul e in prossimità del luogo di costruzione. Si pensi, a questo proposito, alla costruzione di ponti su fiumi situati in zone naturali protette e in zone in cui le maree non possono essere perturbate data la particolare situazione in cui l'opera deve essere realizzata ⁽¹¹⁾.

Per determinate categorie di appalti di lavori, la normativa comunitaria impone l'obbligo di effettuare, prima di decidere l'esecuzione dei lavori, una valutazione dell'impatto ambientale ⁽¹²⁾. Quest'obbligo, imposto dalla legislazione ambientale e non dalle direttive sugli appalti pubblici, influenza la scelta degli enti appaltanti. L'obbligo per le autorità competenti di

tener conto dei risultati della valutazione di impatto ambientale nel decidere se concedere o no l'autorizzazione alla realizzazione di un'opera tende a favorire l'introduzione di criteri ambientali più rigorosi per l'esecuzione dei lavori.

Gli **appalti di servizi**, per la loro stessa natura, implicano la possibilità di prescrivere determinate modalità di esecuzione. Gli enti appaltanti possono, ad esempio, prescrivere un metodo specifico di pulizia degli edifici, che preveda l'uso dei prodotti meno nocivi per l'ambiente. Essi possono decidere, per esempio, di ricorrere agli autobus elettrici per i servizi di trasporto pubblico. Possono anche prescrivere il metodo di raccolta dei rifiuti domestici.

Gli **appalti di forniture** riguardano in genere l'acquisto di prodotti finali. Pertanto, al di là della scelta di base dell'oggetto dell'appalto («che cosa acquistare?»), scelta comunque molto importante, le possibilità di tener conto dei criteri ambientali non sono così ampie come per gli appalti di lavori e servizi. Questa scelta sarà influenzata dalla consapevolezza dei problemi ambientali.

Le direttive sugli appalti pubblici non contengono alcuna prescrizione per quanto riguarda le caratteristiche degli acquisti e sono quindi «neutrali» quanto all'oggetto dell'appalto.

Se esistono diverse possibilità per soddisfare le loro esigenze, gli enti aggiudicatori sono liberi di definire l'oggetto dell'appalto nel modo che essi ritengono meglio rispondente ai requisiti ambientali ⁽¹³⁾ segnatamente attraverso la previsione di varianti (cfr. paragrafo II. 1.4).

La libertà non è tuttavia illimitata. L'ente aggiudicatore, in quanto organo amministrativo, è tenuto ad osservare le norme ed i principi generali del diritto comunitario, in particolare i principi relativi alla libera circolazione delle merci e dei servizi sanciti dagli articoli 28-30 (ex 30-36), e 43-55 (ex 52-66) del trattato CE ⁽¹⁴⁾.

Questo implica che l'oggetto di un appalto pubblico non può essere definito con l'obiettivo o il risultato di riservare alle imprese nazionali, a scapito dei candidati di altri Stati membri, la possibilità di concorrere alla sua aggiudicazione.

Gli enti aggiudicatori sono liberi di definire l'oggetto dell'appalto, ovvero le definizioni alternative di tale oggetto attraverso il ricorso a varianti, nel modo che essi ritengono meglio rispondente ai requisiti ambientali, purché tale scelta non abbia la conseguenza di limitare l'accesso all'appalto in questione, a scapito dei candidati di altri Stati membri.

La questione della compatibilità di una misura con il diritto comunitario va valutata caso per caso. Come è preannunciato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su mercato unico e ambiente, la Commissione intende pubblicare un manuale sull'applicazione degli articoli 28-30 del trattato.

Le regole di cui sopra sono applicabili a tutti gli appalti pubblici, indipendentemente dal fatto che essi rientrino o no nel campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici ⁽¹⁵⁾.

Una volta compiuta la prima scelta relativa all'oggetto dell'appalto, le direttive impongono agli enti aggiudicatori di specificare le caratteristiche di tale oggetto in modo che esso corrisponda all'uso a cui è destinato dall'amministrazione aggiudicatrice. A questo fine, le direttive contengono varie disposizioni relative alle norme comuni in campo tecnico, che devono essere specificate nei documenti contrattuali relativi ad ogni appalto.

II. APPALTI A CUI SI APPLICANO LE DIRETTIVE SUGLI APPALTI PUBBLICI

1. SPECIFICHE TECNICHE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO E POSSIBILITÀ DI STABILIRE REQUISITI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Occorre in primo luogo rilevare che le norme vigenti in materia ambientale o altri campi, si tratti di norme comunitarie o di norme nazionali compatibili con il diritto comunitario, sono vincolanti per gli enti aggiudicatori. Tutte le direttive sugli appalti pubblici precisano che il modo in cui gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche tecniche «*lascia impregiudicate le prescrizioni tecniche nazionali legalmente vincolanti*» ⁽¹⁶⁾. Questo implica che la legislazione nazionale, sempreché sia compatibile con il diritto comunitario, può ad esempio vietare l'uso di particolari sostanze che le autorità nazionali considerano dannose per l'ambiente, o imporre la conformità a determinati requisiti minimi di carattere ambientale. Gli enti aggiudicatori sono ovviamente tenuti a rispettare tale legislazione.

Per accrescere la trasparenza, le direttive fanno obbligo agli enti aggiudicatori di indicare le specifiche tecniche nei documenti generali o contrattuali relativi ad ogni appalto. Queste norme hanno lo scopo di permettere l'apertura degli appalti pubblici, creare le condizioni di un'effettiva concorrenza ed evitare che possano accedere a tali mercati soltanto le imprese nazionali o determinate imprese (ossia evitare discriminazioni). Le specifiche tecniche comprendono tutte le caratteristiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice affinché i prodotti o le forniture rispondano all'uso a cui sono destinati. Le specifiche tecniche definiscono in modo obiettivo e misurabile le caratteristiche dell'oggetto del contratto e hanno quindi necessariamente un rapporto diretto con l'oggetto stesso.

Le direttive sugli appalti pubblici contengono un sistema dettagliato di riferimenti obbligatori a norme e strumenti comparabili, secondo una precisa gerarchia: la preferenza è data agli strumenti europei e in mancanza di questi può essere fatto

riferimento a norme internazionali o nazionali o a norme comparabili ⁽¹⁷⁾.

Oltre ad imporre tale obbligo, le direttive vietano di menzionare nelle specifiche tecniche prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. In particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinate è autorizzata solo quando non sia possibile fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati. Tale indicazione dev'essere sempre accompagnata dalla menzione «*o equivalente*» nei casi in cui le direttive consentono questa eccezione

Gli enti aggiudicatori possono derogare a queste regole ed astenersi dal far riferimento a norme o strumenti comparabili. È il caso, in particolare, degli appalti di carattere autenticamente innovativo, per i quali non sarebbe appropriato ricorrere a tali strumenti.

Va sottolineato che l'obbligo di fare riferimento a norme (europee) non implica che l'ente aggiudicatore sia tenuto ad acquistare soltanto prodotti o servizi che siano conformi ad esse. Esiste soltanto l'obbligo di fare riferimento a tali norme come termine di confronto, lasciando ai fornitori la possibilità di offrire soluzioni equivalenti.

Attualmente esistono ben poche norme europee relative alle caratteristiche ambientali dei prodotti e dei servizi ⁽¹⁸⁾. Di conseguenza, fintanto che le caratteristiche ambientali non saranno integrate in norme, gli enti aggiudicatori potranno essi stessi, per un determinato appalto, stabilire le caratteristiche prescritte, purché questo non abbia effetti discriminatori.

Gli enti aggiudicatori sono liberi di esigere in determinati casi un grado di protezione dell'ambiente più elevato di quello previsto dalla legge o dalle norme, a condizione che tale prescrizione non limiti l'accesso all'appalto e non conduca ad una discriminazione a danno di potenziali offerenti.

1.1. La possibilità di prescrivere i materiali di base o primari da utilizzare

Il concetto di «specifica tecnica» comprende la possibilità di prescrivere materiali di base o primari da utilizzare, se questo contribuisce alle caratteristiche del prodotto o del servizio in modo tale che esso risponda all'uso a cui è destinato dall'amministrazione aggiudicatrice. Se tali prescrizioni sono conformi al diritto comunitario e, in particolare, non sono discriminatorie, gli enti aggiudicatori possono prescrivere per un determinato appalto l'uso di determinati materiali, ad esempio possono esigere telai in legno per le finestre di un edificio amministrativo o l'uso di vetro o altri materiali riciclati.

1.2. La possibilità di prescrivere l'uso di un particolare procedimento di produzione

La definizione delle specifiche tecniche data nelle direttive non si riferisce in modo esplicito ai procedimenti di produzione ⁽¹⁹⁾. Tuttavia, purché questo non abbia per effetto di riservare l'appalto a determinate imprese ⁽²⁰⁾, gli enti aggiudicatori possono prescrivere un particolare procedimento di produzione se questo contribuisce a precisare le caratteristiche (visibili o invisibili) del prodotto o servizio. Il procedimento di produzione include tutti i requisiti e gli aspetti relativi alla fabbricazione del prodotto che contribuiscono a determinarne le caratteristiche, senza che queste siano necessariamente visibili nel prodotto finale.

Ciò implica che il prodotto differisce da prodotti identici per la sua fabbricazione o il suo aspetto (si tratti di differenze visibili o meno) per il fatto che è stato impiegato un procedimento di produzione innocuo per l'ambiente, ad esempio alimenti biologici ⁽²¹⁾, o elettricità «verde». Gli enti aggiudicatori debbono assicurarsi che la prescrizione di un particolare procedimento di produzione non sia discriminatoria ⁽²²⁾.

Le caratteristiche che non riguardano la produzione, ma il modo di gestione dell'azienda, non costituiscono invece specifiche tecniche e non possono quindi essere considerate prescrizioni obbligatorie ⁽²³⁾.

1.3. La possibilità di far riferimento a marchi ecologici

I marchi ecologici certificano prodotti considerati meglio rispondenti alle esigenze ambientali di prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria di prodotti. I marchi sono assegnati su base volontaria a prodotti che rispondono a determinati criteri e hanno lo scopo di informare i consumatori sui prodotti ecologici.

Esistono vari tipi di marchi ecologici: il marchio europeo di qualità ecologica ⁽²⁴⁾, marchi ecologici nazionali e plurinazionali, marchi ecologici privati ⁽²⁵⁾.

Per le varie categorie di prodotti i criteri di assegnazione del marchio sono specificati nelle norme pertinenti ⁽²⁶⁾.

Tali criteri sono basati sulla durata di vita del prodotto e si riferiscono a vari aspetti: caratteristiche del prodotto, materiali in esso contenuti, procedimenti di fabbricazione, ritiro e riciclaggio, istruzioni per gli utenti, informazione dei consumatori. Si tratta di specifiche tecniche nell'accezione delle direttive sugli appalti pubblici.

Le decisioni relative ai marchi ecologici europei, plurinazionali e nazionali sono prese conformemente alle procedure previste dalle norme pertinenti ⁽²⁷⁾. Questi sistemi garantiscono la trasparenza e sono aperti a tutti i produttori e fornitori.

I marchi ecologici privati sono rilasciati da persone od organizzazioni private. Per utilizzare un marchio ecologico privato occorre l'autorizzazione del proprietario del marchio. Non vi

sono caratteristiche comuni o un sistema comune concordato o armonizzato a livello nazionale, plurinazionale o comunitario. I marchi ecologici privati non offrono le stesse garanzie di trasparenza e di eguaglianza d'accesso dei marchi europei e nazionali.

Qualora non esistano norme vincolanti ⁽²⁸⁾, o se impongono requisiti relativi alla protezione dell'ambiente più severi di quelli prescritti dalla norme o dalle leggi, gli enti aggiudicatori possono ispirarsi ai criteri per l'assegnazione dei marchi ecologici nel definire le specifiche tecniche in materia ambientale e possono specificare che i prodotti a cui è stato assegnato il marchio ecologico sono considerati conformi alle prescrizioni tecniche del capitolo d'onori.

È opportuno che gli enti aggiudicatori non limitino i mezzi di prova ai soli marchi di qualità ecologica ⁽²⁹⁾ e accettino anche altri mezzi di prova, come risultati di test, ecc. Questo vale, in particolare, per i marchi ecologici nazionali o privati, per evitare che tale requisito e i mezzi per valutare la conformità ad esso abbiano per effetto di riservare l'appalto ad imprese nazionali o locali (cfr. anche l'articolo 8 della direttiva 93/36/CEE).

1.4. La possibilità di fare ricorso a varianti

I prodotti ed i servizi che sono meno dannosi per l'ambiente possono essere, in linea generale, più cari di altri prodotti o servizi. Gli enti aggiudicatori, nel definire l'oggetto di un appalto, sono tenuti a trovare un punto di equilibrio tra, da un lato, le loro preoccupazioni finanziarie, e, dall'altro, l'obiettivo di rendere i loro acquisti compatibili con l'ambiente.

Il ricorso a varianti ⁽³⁰⁾ consente agli enti aggiudicatori di verificare quale opzione soddisfa maggiormente entrambi gli obiettivi sopra richiamati.

Nel caso in cui facciano ricorso a tale possibilità, gli enti aggiudicatori individuano innanzitutto una definizione standard dell'oggetto del contratto che contenga i requisiti minimi richiesti. Oltre a tale definizione standard, detti enti possono definire una o più varianti, individuando definizioni alternative dell'oggetto del contratto, come, ad esempio, un livello più alto di protezione dell'ambiente o l'uso di uno specifico procedimento di produzione che non era richiesto nella definizione standard.

2. SELEZIONE DEI CANDIDATI

In questo capitolo sono esaminate le norme delle direttive sugli appalti pubblici relative alla selezione dei candidati che l'ente aggiudicatore considera idonei ad eseguire l'appalto.

Tali norme riguardano tre diversi aspetti.

Primo: i motivi di esclusione dalla partecipazione ad una gara d'appalto di un candidato. Sono considerati tali, ad esempio, lo stato di fallimento, la condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, un errore grave in materia professionale, l'inosservanza degli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale o delle imposte.

Secondo: la capacità finanziaria ed economica del candidato. Queste disposizioni non offrono possibilità di tener conto di considerazioni ambientali.

Terzo: la capacità tecnica del candidato. Queste disposizioni permettono, in una certa misura, di tener conto di considerazioni ambientali, ad esempio definendo requisiti minimi per le attrezzature e i mezzi tecnici, che garantiscano la corretta esecuzione dell'appalto. Le direttive specificano ⁽³¹⁾ che le informazioni richieste come prova della capacità finanziaria ed economica e della capacità tecnica del candidato devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le possibilità previste da queste disposizioni sono specificate qui di seguito.

Nel settore dei servizi di pubblica utilità, gli enti aggiudicatori dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della capacità dei candidati od offerenti, in quanto la direttiva 93/38/CEE prescrive soltanto che siano applicati regole e criteri obiettivi, previamente definiti e portati a conoscenza dei candidati od offerenti.

2.1. Motivi di esclusione dalla partecipazione all'appalto- Tutte le direttive sugli appalti pubblici specificano i motivi per i quali un'impresa può essere esclusa dalla partecipazione ad una gara. Tra questi motivi, di cui è fornito un elenco completo, figurano i seguenti:

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

c) *nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;*

d) *che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione.*

Nel caso in cui la legge qualifichi l'inosservanza delle norme in materia ambientale come un reato che incide sulla moralità professionale ⁽³²⁾, le direttive sugli appalti pubblici prevedono per gli enti aggiudicatori la possibilità di escludere un candidato dalla partecipazione all'appalto in base al motivo indicato al punto c), qualora esso sia stato condannato per un tale reato, con sentenza passata in giudicato.

Inoltre, la Commissione ha proposto una direttiva comunitaria che definisce una serie minima di reati contro l'ambiente ⁽³³⁾.

Il concetto di errore grave in materia professionale non è, in quanto tale, definito nella legislazione o nella giurisprudenza europea ⁽³⁴⁾ ed è quindi compito degli Stati membri definire tale concetto nelle rispettive legislazioni.

2.2. Requisiti relativi alla capacità tecnica dei candidati

Le direttive sugli appalti pubblici precisano in che modo può essere fornita la prova della capacità tecnica degli imprenditori, enumerando in modo esaustivo ⁽³⁵⁾ le referenze per mezzo delle quali può essere dimostrata la capacità tecnica, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dell'appalto. Pertanto, ogni requisito relativo alla capacità tecnica dei candidati, definito da un ente aggiudicatore, deve corrispondere a una delle referenze elencate nelle direttive.

Lo scopo della fase di selezione è di individuare i candidati considerati dall'ente aggiudicatore idonei ad eseguire l'appalto nel modo migliore. I diversi requisiti devono quindi avere un rapporto diretto con l'oggetto o l'esecuzione dell'appalto in questione ⁽³⁶⁾.

Tra le referenze elencate nelle direttive sugli appalti pubblici, le seguenti possono riguardare, in determinati casi, aspetti ambientali:

- dichiarazione relativa agli strumenti, alle attrezzature e alle apparecchiature tecniche di cui il candidato dispone per l'esecuzione dell'appalto,
- descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese dal fornitore per garantire la qualità e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone,
- dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'appalto, in particolare di quelli responsabili del controllo della qualità.

2.2.1. La possibilità di esigere un'esperienza specifica (in materia ambientale)

Se per l'appalto sono richieste competenze specifiche nel campo dell'ambiente, l'esperienza specifica è un criterio legittimo di capacità tecnica e competenza ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei candidati ⁽³⁷⁾ e può perciò costituire un requisito (per esempio, nel caso della costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti).

2.2.2. La possibilità di esigere dai fornitori l'adesione ad un sistema di gestione ambientale

I sistemi di gestione ambientale sono stati istituiti da una norma internazionale (ISO 14001) e da un regolamento CE (ecogestione e audit) ⁽³⁸⁾.

Il regolamento stabilisce un sistema di gestione ambientale volontario, basato su indirizzi e principi armonizzati in tutta l'Unione europea, aperto alle organizzazioni operanti nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo in tutti i settori di attività economica.

L'obiettivo del sistema è quello di promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale delle attività, dei prodotti e dei servizi favorendo l'impegno da parte delle organizzazioni a valutare e gestire il loro impatto sull'ambiente.

L'attuazione del sistema di ecogestione e audit si articola in diverse operazioni. La prima è quella dell'analisi ambientale, che consente alle organizzazioni di valutare la propria situazione ambientale e quindi di adottare il sistema di gestione appropriato per migliorare, ponendosi obiettivi precisi, le proprie prestazioni ambientali. Audit ambientali regolari permettono di verificare se il sistema di gestione ambientale funziona e di seguire i progressi dell'organizzazione verso migliori prestazioni ambientali.

Tra i passi da compiere, la registrazione nel sistema presuppone che l'organizzazione adotti una politica ambientale con la quale si impegni, in particolare, a:

- conformarsi a tutte le norme ambientali pertinenti,
- prevenire l'inquinamento,
- migliorare costantemente la propria efficienza ambientale.

I paesi aderenti al sistema hanno creato un meccanismo di verifica, per mezzo del quale è verificata la conformità al sistema e l'informazione è convalidata da verificatori indipendenti accreditati da organismi di accreditamento. A questa convalida segue la richiesta di registrazione, rilasciata dagli organismi competenti designati dagli Stati membri.

Un elenco delle organizzazioni registrate dagli Stati membri dell'UE e dello SEE è comunicato periodicamente alla Commissione ed un elenco completo è disponibile presso i servizi della Commissione ⁽³⁹⁾.

Il contenuto dei programmi ambientali e dei sistemi di gestione ambientale, essendo concepito «su misura» può variare da impresa a impresa e da organizzazione ad organizzazione. Per questo motivo non è possibile stabilire, in via generale, se il sistema di ecogestione ed audit, in quanto tale, debba essere considerato una delle possibili prove della capacità tecnica di un'impresa od organizzazione enumerate nelle direttive sugli appalti pubblici. Se un determinato sistema di gestione ambientale ed audit possa essere considerato tale, dipende dal contenuto del sistema stesso.

È tuttavia importante sottolineare che tutti i sistemi di gestione ambientale e audit hanno in comune il fatto che l'impresa o l'organizzazione soddisfano un numero minimo di criteri e che tutti questi sistemi rappresentano un alto livello di efficienza e di gestione ambientale.

Per valere come mezzo di prova della capacità tecnica, il sistema deve avere un'incidenza sulla qualità della fornitura o sulla capacità di un'impresa (per esempio, le attrezzature e i tecnici) a realizzare un appalto con requisiti ambientali (per esempio, un appalto di lavori per il quale l'impresa debba gestire i rifiuti sul sito della costruzione).

Pertanto, qualora elementi del programma ambientale e del sistema di gestione ambientale di un'impresa o di un'organizzazione possano essere considerati come una o più delle referenze che possono essere richieste per stabilire la capacità tecnica di un'impresa ⁽⁴⁰⁾, la registrazione nel sistema di ecogestione e audit può valere come mezzo di prova.

In tali casi, l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che «al fine di incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni al sistema di ecogestione e audit, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità e le altre autorità pubbliche nazionali esaminano, senza pregiudizio della legislazione comunitaria, in che modo possano tener conto della registrazione nel sistema di ecogestione e audit nello stabilire i criteri della loro politica degli appalti pubblici.» Gli enti aggiudicatori possono menzionare esplicitamente nella documentazione di gara o nel bando di gara che, qualora le imprese abbiano un sistema di gestione ambientale e di audit relativo ai requisiti in materia di capacità tecnica, il sistema sarà accettato come mezzo di prova sufficiente. Al tempo stesso, l'ente aggiudicatore non può escludere altri mezzi di prova accettando come tale soltanto la registrazione nel sistema di ecogestione e audit: ogni altro attestato (ISO 14001, per esempio) o mezzo di prova dovrà essere accettato.

3. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Effettuata la selezione dei candidati, per l'ente aggiudicatore ha inizio la fase di valutazione delle offerte, che si conclude con l'aggiudicazione dell'appalto.

Le direttive sugli appalti pubblici contemplano due criteri possibili per l'aggiudicazione di un appalto: il prezzo più basso o «l'offerta economicamente più vantaggiosa». In questo secondo caso, l'ente aggiudicatore tiene conto, oltre che del prezzo, degli altri criteri attinenti alla qualità dell'offerta.

Al fine di determinare quale offerta è da considerare economicamente più vantaggiosa, l'ente aggiudicatore deve indicare fin dall'inizio i criteri determinanti che saranno applicati. Tali criteri dovrebbero essere menzionati o nel bando di gara o nel capitolato d'onori, se possibile in ordine decrescente di importanza.

3.1. L'offerta economicamente più vantaggiosa

Le direttive offrono alcuni esempi dei criteri che possono essere applicati per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa ⁽⁴¹⁾. Altri criteri sono possibili.

In linea generale, le direttive impongono due condizioni per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. In primo luogo, deve essere rispettato il principio della non discriminazione; in secondo luogo, i criteri applicati devono procurare un vantaggio economico all'ente aggiudicatore. Come è stato confermato dalla Corte di giustizia europea, l'obiettivo delle direttive sugli appalti pubblici è di evitare il rischio che nell'aggiudicazione degli appalti sia data la preferenza ad offerenti o candidati nazionali e che considerazioni diverse da quelle economiche possano determinare le scelte di enti finanziati o controllati dallo Stato, amministrazioni regionali o locali o altri enti di diritto pubblico ⁽⁴²⁾. Le considerazioni economiche possono comprendere anche aspetti attinenti alla protezione dell'ambiente, ad esempio il consumo di energia di un prodotto.

Tutti i criteri impiegati per valutare le offerte devono, come quelli espressamente citati, riguardare la natura dei lavori da eseguire o il modo in cui sono eseguiti ⁽⁴³⁾. I criteri applicati devono permettere all'ente aggiudicatore di comparare obiettivamente le diverse offerte e di accettare quella più vantaggiosa sulla base di criteri obiettivi, come quelli enumerati a titolo d'esempio nelle direttive ⁽⁴⁴⁾.

Questa valutazione ha lo scopo di determinare quale offerta soddisfa meglio le necessità dell'ente aggiudicatore. La funzione dei criteri di aggiudicazione è dunque quella di permettere la valutazione della qualità intrinseca delle offerte. Questo implica che i criteri applicati siano in rapporto con l'oggetto dell'appalto ⁽⁴⁵⁾.

Le considerazioni ambientali non sono esplicitamente menzionate nell'attuale normativa relativa agli appalti ⁽⁴⁶⁾; tuttavia, l'articolo sui criteri d'aggiudicazione deve essere interpretato nel senso che le considerazioni ambientali possono dar luogo alla definizione di criteri d'aggiudicazione specifici. La «innocuità ambientale» di un prodotto, senza ulteriori specificazioni, in quanto tale non è misurabile e non comporta necessariamente un vantaggio economico per gli enti aggiudicatori. Tuttavia, questi ultimi possono tener conto della «innocuità ambientale» di un prodotto o di un servizio, ad esempio del consumo di risorse naturali, «traducendo» tale obiettivo ambientale in criteri specifici, relativi ai prodotti ed economicamente misurabili, fissando il requisito di un tasso di consumo energetico ⁽⁴⁷⁾. Nella maggior parte dei casi tali criteri si riferiscono alla qualità o alle caratteristiche del prodotto o all'es-

cuzione di lavori o servizi (ossia alla qualità o al valore tecnico, menzionati tra i criteri d'aggiudicazione). Gli aspetti ambientali relativi ad un prodotto o un servizio, quindi, sarebbero considerati alla stessa stregua delle caratteristiche funzionali ed estetiche, criteri che sono esplicitamente elencati nelle direttive sugli appalti pubblici, ai fini della valutazione degli elementi misurabili in termini economici.

Elementi ambientali possono permettere di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora tali elementi comportino un vantaggio economico per l'ente aggiudicatore, attribuibile al prodotto o al servizio oggetto dell'appalto.

La questione che si pone è se il concetto di «offerta economicamente più vantaggiosa» implica che ciascun criterio d'aggiudicazione debba consistere in un vantaggio economico diretto per l'ente aggiudicatore, o che ciascun criterio d'aggiudicazione debba essere misurabile in termini economici, senza che necessariamente comporti per l'ente aggiudicatore, nell'appalto in questione, un vantaggio economico diretto. Tale questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia nella causa C-513/99 ⁽⁴⁸⁾. La sentenza è prevista entro la fine del 2001.

Sia nel Libro verde ⁽⁴⁹⁾, sia nella comunicazione relativa agli appalti pubblici ⁽⁵⁰⁾, la Commissione si è pronunciata chiaramente a favore della prima interpretazione.

A tale proposito la Commissione sottolinea che gli enti contraenti hanno la possibilità di definire l'oggetto del contratto e di integrare quindi nelle procedure di assegnazione degli appalti, attraverso il ricorso a varianti, le loro esigenze di carattere ambientale, eventualmente collegate ad eventuali vantaggi economici indiretti (cfr. paragrafo II.1.4).

3.2. La possibilità di prendere in considerazione tutti i costi sostenuti nel corso dell'intera esistenza di un prodotto

Il calcolo dei costi del ciclo d'esistenza tiene conto di tutti i costi sostenuti durante la produzione, il consumo o l'uso e l'eliminazione di un prodotto o servizio («dalla culla alla tomba») ⁽⁵¹⁾.

Il prezzo pagato dall'ente aggiudicatore per acquistare un prodotto riflette e include i costi sostenuti nelle fasi già completate (di norma: progettazione, materiali, produzione; in alcuni casi anche collaudo o trasporto) e non deve quindi essere preso in considerazione una seconda volta nella procedura d'aggiudicazione ⁽⁵²⁾. Tutti i costi che intervengono dopo l'acquisto del prodotto e sono sostenuti dall'ente aggiudicatore, incidendo quindi direttamente sugli aspetti economici del prodotto, possono invece essere presi in considerazione.

I costi che saranno sostenuti dall'ente aggiudicatore durante l'intero ciclo d'esistenza di un prodotto possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le direttive menzionano esplicitamente come possibili criteri d'aggiudicazione i costi di gestione e il rapporto costo/efficacia. Tali costi possono comprendere i costi di gestione diretti (energia, acqua e altre risorse utilizzate durante il ciclo di esistenza del prodotto); le spese finalizzate a realizzare un risparmio (per esempio, per un sistema d'isolamento più efficace che permetta, in futuro, un risparmio di energia e quindi di denaro); costi di manutenzione o di riciclaggio del prodotto. Nel valutare le offerte, l'ente appaltante può anche tener conto dei costi di trattamento dei rifiuti o di riciclaggio.

3.3. La possibilità di tener conto delle esternalità

Le esternalità sono danni o vantaggi il cui costo non è sostenuto, nelle condizioni normali del mercato, dal responsabile del danno o dal fruitore del vantaggio. Sono definite come «i costi e i benefici risultanti da attività sociali ed economiche di un gruppo di persone che esercitano un effetto su un altro gruppo di persone, quando il primo gruppo non tiene pienamente conto di tale effetto»⁽⁵³⁾.

I costi e i benefici esterni si oppongono ai costi e benefici «tradizionali», come i costi di esercizio e gli utili delle vendite. Ciò che caratterizza i costi di questo secondo tipo è il fatto che corrispondono al pagamento di un prezzo determinato dal mercato.

Di norma, i costi esterni non sono sostenuti dall'acquirente di un prodotto o di un servizio, ma dalla società nel suo insieme e quindi non rientrano tra i criteri di aggiudicazione come sopra definiti (cfr. 3.1). A tale proposito la Commissione sottolinea che gli enti contraenti hanno la possibilità di definire l'oggetto del contratto o di imporre condizioni relative all'esecuzione del contratto e di integrare a questo stadio delle procedure di assegnazione le loro preferenze ambientali legate all'eventuale presenza di costi esterni.

Solo in casi particolari, per esempio quando sono dovuti all'esecuzione dell'appalto e al tempo stesso sono direttamente sostenuti dall'acquirente del prodotto o servizio in questione, i costi esterni possono essere presi in considerazione.

In questi casi gli enti aggiudicatori dovranno aver cura di non introdurre sistemi che diano luogo a preferenze o a forme dissimulate di discriminazione. Finora non esiste un sistema armonizzato di qualificazione e valutazione economica delle esternalità. A livello di Unione europea sono però in corso lavori miranti al coordinamento delle metodologie di valutazione economica dei costi esterni nel campo dei trasporti, che potrebbero, col tempo, eliminare i rischi di discriminazione che l'adozione di questo approccio implica.

3.4. Criteri aggiuntivi

Questo concetto è stato sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea⁽⁵⁴⁾.

Nella causa 31/87 la Corte ha affermato che tali criteri (l'assunzione di disoccupati di lunga durata) non hanno né un rapporto con la verifica dell'idoneità economico-finanziaria e della competenza tecnica dei candidati né un nesso con i criteri di aggiudicazione elencati nell'articolo 9 della direttiva. La Corte ha affermato inoltre che tali criteri sono tuttavia compatibili con le direttive sugli appalti pubblici se sono conformi a tutti i principi pertinenti del diritto comunitario.

Nella causa C-225/98⁽⁵⁵⁾ la Corte ha affermato che gli enti aggiudicatori possono applicare una condizione relativa alla lotta contro la disoccupazione, purché tale condizione sia compatibile con i principi fondamentali del diritto comunitario, ma solo nel caso in cui si tratti di scegliere tra due o più offerte economicamente equivalenti. Tale condizione può essere applicata come criterio accessorio una volta che le offerte sono state messe a confronto da un punto di vista puramente economico. Per quanto riguarda il criterio relativo alla lotta contro la disoccupazione, la Corte ha chiarito che esso non deve avere alcuna conseguenza diretta o indiretta per gli offerenti di altri Stati membri della Comunità e deve essere esplicitamente menzionato nel bando di gara, affinché i potenziali concorrenti possano accertarsi dell'esistenza di tale condizione.

Questo può valere anche per condizioni relative alla protezione dell'ambiente.

4. ESECUZIONE DELL'APPALTO

Gli enti aggiudicatori hanno la possibilità di definire le clausole contrattuali (dettagliate), relative al modo d'esecuzione dell'appalto. Le clausole contrattuali non possono introdurre surrettiziamente specifiche tecniche, criteri di selezione o d'aggiudicazione, ma si riferiscono esclusivamente all'esecuzione dell'appalto. L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto all'osservanza di tali clausole, che, per ragioni di trasparenza, devono essere comunicate preventivamente a tutti i candidati.

Le direttive sugli appalti pubblici non riguardano le clausole contrattuali, che devono, in quanto tali, essere conformi alle norme e ai principi generali del trattato, in particolare al principio di non discriminazione.

Gli enti aggiudicatori dispongono di un'ampia gamma di possibilità per definire clausole contrattuali aventi per oggetto la protezione dell'ambiente.

I seguenti sono esempi di condizioni aggiuntive specifiche, che influenzano l'esecuzione dell'appalto e che rispondono a obiettivi ambientali generali, che sono sufficientemente specifici, rispettano i principi del diritto comunitario e sono conformi alle direttive⁽⁵⁶⁾:

- consegna/imballaggio di merci all'ingrosso anziché per singola unità,
- recupero o riutilizzo dei materiali d'imballaggio e dei prodotti usati da parte del fornitore,
- consegna di merci in contenitori riutilizzabili,
- raccolta, ritiro, riciclaggio o riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti durante o dopo l'uso o il consumo di un prodotto,
- trasporto e consegna di prodotti chimici (ad esempio prodotti per la pulizia) concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego.

Per quanto riguarda la possibilità di esigere per la consegna delle merci un determinato modo di trasporto innocuo per l'ambiente, occorre notare che tale requisito deve essere definito in modo che esso abbia un'incidenza sull'esecuzione dell'appalto e nel rispetto dei principi del diritto comunitario. Un ente aggiudicatore può quindi esigere che il trasporto dei prodotti da consegnare avvenga secondo determinate modalità, a condizione che, nelle specifiche circostanze dell'appalto, tale requisito non comporti una discriminazione.

III. APPALTI A CUI NON SI APPLICANO LE DIRETTIVE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Le norme enunciate nelle direttive sugli appalti pubblici, analizzate nelle pagine precedenti, non valgono per gli appalti che non rientrano nel loro campo d'applicazione.

Il diritto comunitario lascia infatti agli Stati membri la facoltà di decidere se gli appalti pubblici a cui non si applicano le direttive comunitarie siano oggetto di norme nazionali.

Nei limiti stabiliti dal trattato e dal diritto comunitario, gli Stati membri sono liberi di adottare la loro legislazione nazionale. Dipenderà quindi dalla legislazione nazionale se gli appalti pubblici possono o devono essere utilizzati per raggiungere obiettivi diversi da quello del «miglior rapporto qualità/prezzo» stabilito dalle direttive comunitarie.

Nel definire l'oggetto di un appalto, può essere imposta un'ampia gamma di requisiti e di condizioni, anche se tali condizioni e requisiti probabilmente non hanno un rapporto diretto con l'oggetto dell'appalto. Ovviamente, tali requisiti e condizioni debbono rispettare le norme del trattato e i principi che da esso risultano. Ad esempio, la Corte di giustizia ha ritenuto che l'inserimento in un bando di gara di clausole relative a norme nazionali o ad una particolare origine possa dissuadere dal partecipare alla gara operatori economici che producono prodotti equivalenti ai prodotti certificati conformi alle norme nazionali.⁽⁵⁷⁾ Le disposizioni che impongono ai cittadini di uno Stato membro regole più rigorose, o li pongono di diritto o di fatto in posizione di svantaggio rispetto ai cittadini dello Stato membro che emana tali disposizioni, possono configurare una violazione delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci e dei servizi.

Per quanto riguarda la qualifica dei candidati, l'ente aggiudicatore è libero di imporre requisiti e di definire condizioni che vanno oltre quanto autorizzato dalle direttive comunitarie. I criteri possono non limitarsi alla situazione finanziaria ed economica o alla capacità tecnica del candidato. Ovviamente, i requisiti riguardanti le qualifiche devono essere compatibili con i principi del diritto comunitario, in particolare con le norme ed i principi relativi alla libera prestazione di servizi, alla non discriminazione e al riconoscimento reciproco.

Per quanto riguarda la valutazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione possono essere definiti liberamente dall'ente aggiudicatore, purché le norme del trattato ed i principi del diritto comunitario siano rispettati e i criteri restino obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Il rispetto delle norme del trattato e dei principi del diritto comunitario dovrà essere valutato caso per caso.

(1) Direttiva 71/305/CEE del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, sostituita dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; direttiva 77/62/CEE del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, sostituita dalla direttiva 93/36/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, modificata dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, modificata dalla direttiva 98/04/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) L'art. 6 della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea afferma che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

(3) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul Sesto programma d'azione ambientale della Comunità europea: «Ambiente 2010: Il nostro futuro, la nostra scelta», adottata dalla Commissione il 24 gennaio 2001 — COM(2001) 31 def.

- (4) Comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile». Proposta per il Consiglio europeo di Göteborg; COM(2001) 264 def. adottata il 15 maggio 2001.
- (5) Adottata dalla Commissione l'8 giugno 1999, COM(1999) 263 def., pag. 4.
- (6) Comunicazione della Commissione «Gli appalti pubblici nelle Comunità europee», adottata dalla Commissione l'11 marzo 1998, COM(1998) 143 def.
- (7) Comunicazione della Commissione sulla politica integrata dei prodotti, adottata dalla Commissione il 7.2.2001 — COM(2001) 68 def.
- (8) Articolo 53 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori — [COM(2000) 275 def. del 10 maggio 2000] e articolo 54 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto — [COM(2000) 276 def. del 10 maggio 2000].
- (9) Ad esempio, nel caso dell'obbligo, per talune categorie di lavori, di effettuare una valutazione di impatto ambientale. Cfr. nota 11.
- (10) Varie amministrazioni nazionali hanno già emanato, ad uso degli enti appaltanti, orientamenti per una «costruzione sostenibile».
- (11) Ad esempio, nel caso della costruzione del ponte sull'Øresund o del ponte Vasco de Gama a Lisbona.
- (12) Progetti cui si applica la direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40), modificata dalla direttiva 97/117/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).
- (13) Gli enti aggiudicatori hanno la possibilità o di prescrivere la soluzione prescelta o di evitare di prescrivere requisiti che indurrebbero i concorrenti all'appalto ad offrire prodotti la cui fabbricazione risulterebbe più dannosa per l'ambiente. Possono, ad esempio, prescrivere carta riciclata, non imbianchita.
- (14) COM(1999) 263 def. dell'8.6.1999, pagg. 8 e 9.
- (15) Ad eccezione degli enti appaltanti a cui si applica la direttiva sui servizi di utilità pubblica (direttiva 93/38/CEE), ma che sono enti privati.
- (16) Si tratta delle specifiche tecniche la cui osservanza è resa obbligatoria da una legge o da un regolamento ai fini dell'immissione sul mercato o dell'uso di un prodotto.
- (17) Cfr. gli allegati della presente comunicazione.
- (18) La Commissione incoraggia le organizzazioni europee di normalizzazione ad integrare gli aspetti ambientali nel processo di normalizzazione.
- (19) Si noti che nell'accordo sugli appalti pubblici i procedimenti di produzione sono esplicitamente menzionati nella definizione delle specifiche tecniche.
- (20) Cfr. ad esempio l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 93/36/CEE.
- (21) Ad esempio, gli enti aggiudicatori possono, per definire i prodotti alimentari biologici, riferirsi alle specifiche tecniche del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1-15).
- (22) Essi non possono, per garantire la tutela dell'ambiente, imporre ad esempio la produzione di energia elettrica per mezzo della sola energia eolica. Anche l'energia idrica e quella solare, infatti, permettono di produrre elettricità rispettando l'ambiente. In questo caso la prescrizione tecnica dovrà quindi consistere nell'esigere che per la produzione di elettricità si faccia uso di fonti di energia rinnovabili.
- (23) Ad esempio, l'uso della carta riciclata negli uffici, l'applicazione di particolari metodi di smaltimento dei rifiuti, l'assunzione di lavoratori appartenenti a determinate categorie (minoranze etniche, disabili, donne).
- (24) Il marchio europeo di qualità ecologica è stato introdotto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 99 dell'11.4.1992, pagg.1-7). Questo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1).
Il sito Internet <http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/prodgr.htm> contiene un elenco di tutti i gruppi di prodotti per i quali esiste, o è in corso di elaborazione o di revisione, un marchio europeo di qualità ecologica.
- (25) Tra questi vanno segnalati i marchi che identificano il legno come prodotto di una silvicoltura sostenibile.
- (26) Ad esempio, la decisione della Commissione del 26 febbraio 1999 stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (GU L 70 del 17.3.1999, pag. 46).
- (27) Per i marchi ecologici europei, la procedura definita dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio; per i marchi nazionali e plurinazionali, le procedure definite nelle norme nazionali. Il regolamento relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica specifica, all'articolo 10, che «per incoraggiare l'uso dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica la Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio quando stabiliscono i propri requisiti per prodotti».
- (28) Ad esempio, una norma europea riguardante anche gli aspetti ambientali di un prodotto (cfr. sopra, paragrafo II.1).
- (29) I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica spesso rappresentano una quota limitata dei rispettivi mercati (di norma meno del 20 % e in alcuni casi anche meno del 5 %).
- (30) Tutte le direttive in materia di appalti pubblici consentono agli enti aggiudicatori, laddove il criterio per la assegnazione dell'appalto sia quello della offerta economicamente più vantaggiosa, di considerare le varianti proposte dagli offerenti che siano conformi con gli standard minimi richiesti dagli enti stessi. Gli enti aggiudicatori devono definire nel capitolato d'oneri le condizioni minime che devono essere rispettate dalle varianti e le condizioni specifiche della loro presentazione. Nel caso in cui le varianti non siano consentite, gli enti in questione sono tenuti ad indicarlo espressamente nel capitolato d'oneri. Cfr. articolo 24 della direttiva 92/50/CEE; articolo 16 della direttiva 93/36/CEE; articolo 19 della direttiva 93/37/CEE e articolo 34, 3 della direttiva 93/38/CEE.
- (31) Cfr. per esempio l'art. 23, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE.

- (32) Alcuni paesi hanno introdotto nei loro codici penali i cosiddetti «reati ecologici». Ad esempio, l'articolo 325 del Codice penale spagnolo (Legge organica n. 10/1995 del 23 novembre 1995) prevede che «chiunque, in violazione delle leggi o di altre disposizioni generali destinate a proteggere l'ambiente, causi o con i suoi atti dia origine direttamente od indirettamente ad emissioni, scarichi, radiazioni, estrazioni o scavi, interrimenti, rumori, iniezioni o depositi nell'atmosfera, nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque interne, marine o sotterranee, anche con effetti sulle zone transfrontaliere, o effettui prelievi idrici che possano gravemente perturbare l'equilibrio dei sistemi naturali, è passibile di una pena detentiva di durata compresa tra sei mesi e quattro anni, di sanzioni pecuniarie di durata compresa tra otto e ventiquattro mesi e della privazione del diritto di esercitare una professione o una carica per un periodo di durata compresa tra uno e tre anni. In caso di rischio grave per la salute umana, la durata della pena detentiva è pari almeno alla metà della durata massima».
- (33) La definizione di una serie minima di reati contro l'ambiente, come previsto nella proposta della Commissione, non precluderebbe agli Stati membri la possibilità di contemplare altri reati e/o altre sanzioni, così come misure di protezione più severe (articolo 176 del Trattato CE).
- (34) Relazione finale sullo studio Falcone sugli appalti pubblici e la criminalità organizzata (1998) — Volume I: 24.5.1999 — Institute of Advanced Legal Studies — University of London.
- (35) Causa 76/81, *Transporoute et travaux* contro Ministero dei Lavori pubblici, sentenza del 10 febbraio 1982; Racc. 1982, pag. 417.
- (36) La direttiva relativa ai servizi (92/50/CEE) precisa esplicitamente che tali requisiti devono essere definiti secondo la natura, la quantità e lo scopo dei servizi da prestare.
- (37) Causa 31/87, *Gebroeders Beentjes bv. contro Stato dei Paesi Bassi*, sentenza del 20 settembre 1988; Conclusioni, paragrafo 35; Racc. 1988, pag. 4635.
- (38) Il sistema comunitario di ecogestione e audit è stato inizialmente istituito dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993 (GU L 168). Il regolamento è stato modificato e sostituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit.
- (39) Un elenco dei siti registrati è pubblicato anche su Internet: <http://europa.eu.int/comm/environment/emas>. All'inizio del 2001 erano registrati nell'UE oltre 3 000 siti.
- (40) Cfr. sopra, paragrafo 2.2: a) una dichiarazione relativa agli strumenti, alle attrezzature e alle apparecchiature tecniche di cui il candidato dispone per l'esecuzione dell'appalto; b) una descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese dal fornitore per garantire la qualità e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone; c) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte dell'impresa, di cui il candidato può disporre per l'esecuzione dell'appalto, in particolare di quelli responsabili del controllo della qualità.
- (41) Prezzo, termine di consegna o d'esecuzione, costi di gestione, redditività, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali dei beni o servizi, servizio postvendita, assistenza tecnica, rendimento, valore tecnico.
- (42) Causa C-380/98, *The Queen contro H.M. Treasury, ex parte the University of Cambridge*, sentenza del 3 ottobre 2000, domanda di pronuncia pregiudiziale (Racc. 2001, I-8035); causa C-237/99, *Commissione contro Francia (HLM)*, sentenza del 1° febbraio 2001 (non ancora pubblicata).
- (43) Causa 31/87, *Gebroeders Beentjes cit.*, Conclusioni dell'avvocato generale.
- (44) Causa 31/87, *Gebroeders Beentjes cit.*, paragrafo 27.
- (45) Cfr. ad esempio l'articolo 26, paragrafo 1, lettera b della direttiva 93/36/CEE: «Vari criteri relativi all'appalto».
- (46) Si noti che nelle proposte di modifica delle direttive sugli appalti pubblici, adottati dalla Commissione il 10.5.2000, le caratteristiche ambientali figurano esplicitamente tra i criteri che permettono di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. anche nota 8).
- (47) I criteri per l'assegnazione dei marchi di qualità ecologica possono essere utilizzati per definire l'offerta economicamente più vantaggiosa quando rispondono alle condizioni enunciate in questa sezione.
- (48) Causa C-513/99 (*Stagecoach Finland Oy Ab, già Oy Swebus Finland Ab, di Espoo*) domanda di pronuncia pregiudiziale. In GU C 102 dell'8.4.2000, pag. 10.
- (49) Libro verde «Gli appalti pubblici nell'Unione europea — Spunti di riflessione per il futuro», adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, COM(1996) 583 def.
- (50) Comunicazione della Commissione «Gli appalti pubblici nell'Unione europea», adottata dalla Commissione l'11 marzo 1998, COM(1998) 143 def.
- (51) In generale queste fasi sono (non necessariamente nell'ordine seguente): progettazione del prodotto; acquisto dei materiali; produzione, trasporto; collaudo; utilizzazione; eliminazione; riciclaggio.
- (52) I costi di trasporto e di collaudo di un prodotto, se sostenuti dal fornitore e inclusi nel prezzo, non possono essere presi in considerazione una seconda volta dall'ente aggiudicatore, aggiungendoli al prezzo da pagare al fornitore.
- (53) Commissione europea, DG Ambiente. *A Study on the Economic Valuation of Environmental Externalities from Landfill Disposal and Incineration of Waste. Final Main Report*, ottobre 2000, pag. 9.
- (54) Causa 31/87, *Gebroeders Beentjes, cit.* e causa C-225/98, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese*, sentenza del 26 settembre 2000, *Costruzione e manutenzione di edifici scolastici da parte della regione Nord-Pas-de-Calais e del Département du Nord*. (Racc. 2000, I-7445).
- (55) Cfr. Relazione generale sulle attività dell'Unione europea nel 2000, punto 1119, pag. 407.
- (56) Documento OCSE ENV/EPOC/PPC(98)17REV1.
- (57) Causa 45/87, *Commissione contro Irlanda (Dundalk)*, sentenza del 22 settembre 1988, Racc. 1988, pag. 4929 e causa C-243/89, *Commissione contro Danimarca (ponte sullo Storebælt)*, sentenza del 22.6.1993, Racc. 1993, p. I/3353.

ALLEGATO I

NORME COMUNI IN CAMPO TECNICO

Le norme comuni in campo tecnico sono fissate dall'articolo 14 della direttiva 92/50/CEE (servizi), dall'articolo 8 della direttiva 93/36/CEE (forniture) e dall'articolo 10 della direttiva 93/37/CEE (lavori). Il contenuto di questi articoli è lo stesso, anche se la loro formulazione varia leggermente. Riportiamo qui di seguito, a titolo d'esempio, il testo dell'articolo 14 della direttiva 92/50/CEE.

DIRETTIVA 92/50/CEE

TITOLO IV

Norme comuni in campo tecnico

Articolo 14

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato II sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specifiche tecniche vengono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.
3. L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora:
 - a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
 - b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;
 - c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
 - d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti.
4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* oppure nei capitoli d'onere, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione.
5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
 - a) vengono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
 - b) possono venir definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;
 - c) possono venir definite con riferimento ad altri documenti.In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
 - i) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l'amministrazione;
 - ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l'amministrazione;
 - iii) qualsiasi altra norma.

6. A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione nelle clausole contrattuali di un determinato appalto di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano quindi l'effetto di favorire o escludere determinati prestatori di servizi. È in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione «o equivalente», è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

Per il settore dei servizi di pubblica utilità, le norme comuni in campo tecnico sono fissate dall'articolo 18 della direttiva 93/38/CEE. Tali norme differiscono da quelle delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE in quanto sono meno dettagliate e complete. L'articolo 18 della direttiva 93/38/CEE è riprodotto qui di seguito.

DIRETTIVA 93/38/CEE

TITOLO III

Specifiche tecniche e norme

Articolo 18

1. Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto.
2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistono.
3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.
4. Gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche.
5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla dicitura «o equivalente» è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli interessati.
6. Gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 2 qualora:
 - a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche europee;
 - b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
 - c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati. Gli enti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee;
 - d) la specifica europea di cui trattasi risulti essere non adatta all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione. Gli enti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria la loro revisione;
 - e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.
7. I bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a) menzionano nel testo il ricorso al paragrafo 6.
8. Il presente articolo non pregiudica le norme tecniche obbligatorie purché esse siano compatibili con il diritto comunitario.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Le definizioni di alcune specifiche tecniche di cui all'allegato II della direttiva 92/50/CEE (servizi), all'allegato III della direttiva 93/36/CEE (forniture), all'allegato II della direttiva 93/37/CEE (lavori) e all'articolo 1, paragrafi 8—13 della direttiva 93/38/CEE (servizi di utilità pubblica) sono di identico contenuto, anche se la loro formulazione differisce leggermente. A titolo d'esempio è riprodotto qui di seguito il testo dell'allegato II della direttiva 92/50/CEE.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva i termini indicati più avanti sono definiti nel modo seguente:

1. «specifiche tecniche»: l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono;
2. «norme»: le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un'ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua;
3. «norme europee»: le norme approvate dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) in quanto «norme europee (EN)» ovvero «documenti d'armonizzazione (HD)» in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI — European Telecommunication Standards Institute) in quanto «norme europee per le telecomunicazioni (ETS)»;
4. «omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;
5. «specifiche tecniche comuni»: le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantirne un'applicazione conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
6. «requisiti essenziali»: i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.

Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici

(2001/C 333/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

[COM(2001) 566 def.]

SOMMARIO

L'obiettivo della presente comunicazione, che fa seguito alla comunicazione della Commissione su «Gli appalti pubblici nell'Unione europea» dell'11 marzo 1998 ⁽¹⁾ è di chiarire l'insieme delle possibilità offerte dal diritto comunitario in vigore di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici. La presente comunicazione si inserisce parimenti nell'ambito delle azioni annunciate nell'Agenda della politica sociale, adottata in occasione del consiglio di Nizza nel dicembre 2000 ⁽²⁾. Detta Agenda è un elemento dell'approccio europeo integrato che mira al rinnovamento sociale ed economico descritto a Lisbona e che cerca di garantire, in particolare, un'interazione positiva e dinamica delle politiche economiche, sociali e dell'impiego, che si rinforzano vicendevolmente.

L'introduzione di altre possibilità, ed in particolare l'applicazione di prassi che superino le regole attualmente contenute nelle direttive sugli appalti pubblici richiederebbe l'intervento del legislatore comunitario.

Tutte le regole nazionali pertinenti, in vigore in campo sociale, ivi comprese quelle che recepiscono la normativa comunitaria in materia, vincolano le amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che le stesse siano compatibili con il diritto comunitario. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni relative ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro.

Il mancato rispetto di determinati obblighi sociali può, in certe situazioni, comportare l'esclusione degli offerenti. Gli Stati membri sono liberi di determinare quali siano dette situazioni.

È soprattutto nella fase di esecuzione, vale a dire successivamente all'aggiudicazione, che un appalto pubblico può costituire uno strumento con cui le amministrazioni aggiudicatrici possono incoraggiare il perseguimento di obiettivi sociali. Esse hanno, infatti, la possibilità di imporre al titolare del contratto l'osservanza di clausole contrattuali relative alla modalità di esecuzione del contratto e che siano compatibili con il diritto comunitario. Dette clausole possono comprendere delle misure a favore di alcune categorie di persone e delle azioni positive per l'occupazione.

Le direttive sugli appalti pubblici offrono, peraltro, diverse possibilità di prendere in considerazione in vario modo, nel corso della procedura di aggiudicazione, aspetti sociali relativi ai prodotti o alle prestazioni richieste, in particolare all'atto della definizione delle specifiche tecniche e dei criteri di selezione.

Per quanto concerne gli appalti non oggetto delle direttive, gli acquirenti pubblici sono liberi di perseguire obiettivi sociali nell'ambito dei rispettivi appalti pubblici, nei limiti del rispetto delle norme e dei principi generali del trattato CE. Spetta agli Stati membri decidere se le amministrazioni aggiudicatrici possano o debbano perseguire simili obiettivi attraverso lo strumento degli appalti pubblici.

INTRODUZIONE

La presente comunicazione, che fa seguito alla «comunicazione sugli appalti pubblici» dell'11 marzo 1998, intende chiarire l'insieme delle possibilità offerte dal diritto comunitario attualmente in vigore, di integrare aspetti sociali nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. In tale prospettiva, la presente comunicazione dovrebbe permettere di integrare in maniera ottimale i diversi aspetti sociali negli appalti pubblici e contribuire, in tal modo, allo sviluppo sostenibile, concetto che coniuga la crescita economica, il progresso sociale e il rispetto dell'ambiente.

La politica degli appalti pubblici è una delle componenti della politica del mercato interno. In questo contesto, le direttive nella materia ⁽³⁾ sono volte a garantire «la realizzazione della libera circolazione delle merci» nonché «la realizzazione di una libertà di stabilimento e di una libera prestazione dei servizi effettive in materia di appalti pubblici» ⁽⁴⁾. La realizzazione di questi obiettivi richiede il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, necessario per assicurare un'aggiudicazione concorrenziale e non discriminatoria delle gare d'appalto e l'allocatione ottimale delle risorse pubbliche attraverso la scelta della migliore offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici ⁽⁵⁾ devono quindi essere in condizione di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo, pur rispettando alcune regole, segnatamente in riferimento alla selezione dei candidati secondo esigenze oggettive, e all'aggiudicazione dell'appalto unicamente in base al prezzo ovvero in virtù dell'offerta economicamente più vantaggiosa fondata su una serie di criteri oggettivi.

La politica del mercato interno può essere attuata perseguendo, al contempo, altri obiettivi, tra cui quelli che attengono alla politica sociale.

La politica sociale ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione della potenza economica dell'Europa, grazie all'elaborazione di un modello sociale unico nel suo genere ⁽⁶⁾. Progresso economico e coesione sociale, accompagnati da un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità ambientale, sono i pilastri complementari dello sviluppo sostenibile e sono al centro del processo d'integrazione europea. Accrescere il tenore di vita, promuovere un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, migliorare le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la qualità della vita sono tutti obiettivi dell'Unione europea ⁽⁷⁾. L'Agenda per la politica sociale, adottata dal consiglio di Nizza nel dicembre 2000, costituisce un elemento dell'approccio integrato europeo che punta al rinnovamento economico e sociale già discusso a Lisbona. Si tratta di una strategia volta, in particolare, a garantire un'interazione positiva e dinamica delle politiche economica, sociale e dell'occupazione e a creare un consenso politico che mobiliti tutti gli attori chiave chiamati ad operare di concerto per la realizzazione del nuovo obiettivo strategico ⁽⁸⁾.

Il trattato di Amsterdam indica, peraltro, tra le priorità dell'Unione europea, l'eliminazione delle disuguaglianze e la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne in tutte le politiche e attività dell'Unione europea. Inoltre, il trattato sottolinea, all'articolo 13, la necessità di combattere ogni forma di discriminazione⁽⁹⁾. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata solennemente a Nizza, ribadisce l'obiettivo dell'Unione di integrare pienamente i diritti fondamentali in tutte le sue politiche e azioni⁽¹⁰⁾.

Le direttive sugli appalti pubblici attualmente in vigore non contengono alcuna disposizione specifica concernente il perseguimento di obiettivi di politica sociale nel quadro della procedura di aggiudicazione di appalti pubblici⁽¹¹⁾. La Commissione, come già affermato nella citata comunicazione del 1998, ritiene tuttavia che l'attuale diritto comunitario degli appalti pubblici offra una serie di possibilità che, se correttamente sfruttate, consentono di realizzare tale scopo.

L'espressione «aspetti sociali» utilizzata nella presente comunicazione si riferisce ad accezioni e sfere estremamente diverse. Può indicare al contempo misure che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione (ad esempio tra uomini e donne), legislazioni nazionali in campo sociale nonché le direttive comunitarie che regolano la materia⁽¹²⁾. Nell'espressione «aspetti sociali» rientrano altresì i concetti di clausole preferenziali (ad esempio in materia di reinserimento delle persone sfavorite o escluse dal mercato del lavoro, di azioni o discriminazioni positive in particolare nel quadro della lotta alla disoccupazione o all'esclusione sociale).

La presente comunicazione intende precisare le possibilità offerte dal diritto comunitario degli appalti pubblici, onde poter tenere in massima considerazione gli aspetti sociali nel quadro di detti appalti. Questa comunicazione segue le varie fasi della procedura di aggiudicazione degli appalti e precisa, per ciascuna di queste fasi, se ed in quale misura possano essere presi in considerazione aspetti sociali.

È opportuno ricordare che in ogni caso l'interpretazione in ultima istanza del diritto comunitario è compito che spetta alla Corte di giustizia europea.

In presenza di elementi tali da far ritenere che l'attuale regime degli appalti pubblici non consente di tenere adeguatamente conto degli aspetti sociali, sarebbe necessario apportare delle modifiche alle direttive sugli appalti pubblici. Va osservato che nelle proposte di modifica di queste direttive, adottate dalla Commissione il 10 maggio 2000, sono esplicitamente menzionate delle condizioni di esecuzione di un appalto finalizzate alla promozione dell'occupazione delle persone svantaggiate o escluse, o alla lotta contro la disoccupazione⁽¹³⁾.

1. APPALTI OGGETTO DELLE DIRETTIVE SUGLI APPALTI PUBBLICI

1.1. Definizione dell'oggetto dell'appalto

La prima opportunità offerta ai fini della considerazione di aspetti sociali in un appalto pubblico è nella fase che precede l'applicazione delle direttive in materia, vale a dire quella che riguarda la scelta dell'oggetto dell'appalto o, in termini più semplici, la questione del «cosa desidero costruire o acquistare in quanto autorità pubblica?». In questa fase l'amministrazione aggiudicatrice è assolutamente libera di prendere in considerazione aspetti sociali e scegliere un prodotto o un servizio rispondente ai propri obiettivi sociali. Se e in che misura ciò avvenga effettivamente dipende essenzialmente dal livello di consapevolezza e dalle conoscenze dell'amministrazione.

Come precisato dalla Commissione nella sua comunicazione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale nei suddetti appalti, tali possibilità variano secondo la tipologia dell'appalto⁽¹⁴⁾. Ciò vale anche per l'integrazione di aspetti sociali. Ed è nel quadro degli appalti pubblici di lavori e di servizi, che offrono la possibilità di imporre una determinata modalità di esecuzione, che l'amministrazione aggiudicatrice potrà tenere conto in maggior misura delle proprie esigenze in materia sociale. Negli appalti pubblici di forniture, al di là della scelta fondamentale circa l'oggetto dell'appalto («cosa voglio acquistare?»), le possibilità di tener conto di aspetti sociali sono più limitate. L'amministrazione aggiudicatrice potrà ad esempio decidere di acquistare beni o servizi volti a soddisfare le specifiche esigenze di una data categoria di persone, in particolare persone svantaggiate o escluse⁽¹⁵⁾. A questo proposito, va osservato che gli appalti di servizi con finalità sociale hanno per lo più ad oggetto i servizi indicati all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE o all'allegato XVI B della direttiva 93/38/CEE, e sfuggono per questo all'applicazione delle dettagliate norme procedurali delle direttive, in particolare le norme in materia di selezione e aggiudicazione⁽¹⁶⁾ (cfr. infra, capitolo II, ultimo paragrafo).

Esistendo differenti soluzioni atte a rispondere ai bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima è quindi libera di definire contrattualmente l'oggetto dell'appalto che considera meglio corrispondere alle sue preoccupazioni in materia sociale, eventualmente facendo ricorso all'utilizzo di varianti (cfr. infra, punto 1.2).

Non si tratta, tuttavia, di una libertà illimitata. L'amministrazione aggiudicatrice deve, in quanto ente pubblico, conformarsi alle norme e ai principi generali del diritto comunitario, in particolare i principi concernenti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 28-30 (ex 30-36) e 43-55 (ex 52-66) del trattato CE⁽¹⁷⁾.

Di conseguenza, la definizione dell'oggetto di un appalto pubblico non potrà avere come obiettivo, né come risultato, quello di riservare l'accesso all'appalto a imprese nazionali, penalizzando in tal modo gli offerenti di altri Stati membri.

Anche la legislazione in vigore, in materia sociale o meno, tanto comunitaria che nazionale, e purché la stessa sia compatibile con il diritto comunitario può limitare o influenzare detta libertà di scelta.

In generale, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice è libera, nel definire i prodotti o i servizi che intende acquistare, di scegliere di acquistare beni, servizi o opere che rispondano alle proprie esigenze in materia sociale, compresa la considerazione di varianti, a condizione che tale scelta non dia luogo a restrizioni di accesso all'appalto in questione, a danno degli offerenti di altri Stati membri.

Le direttive sugli appalti pubblici si applicano comunque, a prescindere dalla destinazione dell'appalto ad uso «sociale», ad esempio nel caso della costruzione di scuole, ospedali o case di riposo, dal momento che l'aggiudicazione di detti appalti deve seguire le norme stabilite da tali direttive, per il solo fatto che essi rientrano nel loro campo d'applicazione.

La scelta dell'oggetto dell'appalto operata dall'amministrazione aggiudicatrice si traduce inizialmente in una serie di specifiche tecniche.

1.2. Specifiche tecniche

Come precisato dalla Commissione nella citata comunicazione sull'integrazione di considerazioni di ordine ambientale negli appalti pubblici⁽¹⁸⁾, le direttive sugli appalti pubblici⁽¹⁹⁾ contengono una serie di disposizioni relative alle norme tecniche le quali stabiliscono che le specifiche tecniche cui si devono conformare le forniture, i servizi o i lavori richiesti devono essere indicate nei documenti generali o nel capitolato d'oneri relativi a ciascun appalto.

Ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità di prescrivere delle specifiche tecniche atte a delimitare con maggior precisione l'oggetto dell'acquisto o della prestazione, sempre che esse siano formulate conformemente alle indicazioni di cui alle direttive, e non abbiano l'effetto di eliminare o favorire un offerente⁽²⁰⁾.

Nella citata comunicazione, la Commissione precisa, in particolare, che le disposizioni delle direttive sugli appalti pubblici in materia di specifiche tecniche si applicano fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie compatibili con il diritto comunitario⁽²¹⁾. Tali norme possono, ad esempio, rispondere ad esigenze concernenti la sicurezza dei prodotti, la tutela della salute e dell'igiene o l'accesso da parte dei disabili a edifici, mezzi di trasporto pubblico (ad esempio criteri di accessibilità riguardanti la larghezza dei corridoi e delle porte, l'adeguamento dei servizi igienici, la predisposizione di scivoli d'accesso) o a certi prodotti e servizi (ad esempio nel settore delle tecnologie dell'informazione)⁽²²⁾.

In materia di appalti di lavori, per esempio, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute all'osservanza delle disposizioni della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri⁽²³⁾. Questa direttiva influisce sull'organizzazione tecnica dei cantieri e può dar luogo all'inserimento, nel capitolato d'oneri, di una serie di prescrizioni tecniche riferite ad un particolare appalto, atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul cantiere, nonché dei terzi. Tali prescrizioni comprendono misure volte a prevenire gli incidenti sul lavoro, come, ad esempio, la segnalazione e lo stoccaggio dei prodotti pericolosi o la definizione di un piano di circolazione delle macchine.

Oltre a queste specifiche che incorporano una normativa in materia sociale, esistono anche esempi di specifiche tecniche a connotazione sociale che hanno la finalità di caratterizzare oggettivamente un prodotto o una prestazione⁽²⁴⁾.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, in particolare, che i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati con una certa tecnica di produzione laddove questa caratterizzi il prodotto rispetto ad altri prodotti concorrenti, e in modo che essi rispondano alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice⁽²⁵⁾. Quanto all'utilizzo di «marchi sociali» che certifichino la capacità «sociale» di un'impresa, si rimanda al paragrafo 1.3.2 della presente comunicazione⁽²⁶⁾.

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno inoltre la possibilità di prendere in considerazione la presentazione di varianti⁽²⁷⁾ che consentano loro di scegliere l'opzione che meglio risponda alle rispettive esigenze di natura finanziaria e sociale e soddisfi, al contempo, i requisiti minimi di cui al capitolato d'oneri. Le varianti potranno riguardare, ad esempio, varie soluzioni tecniche riferite alle caratteristiche ergonomiche di un prodotto o atte a garantire la fruibilità da parte dei disabili di materiali o servizi, tra cui gli strumenti e i servizi forniti «on line» o aventi carattere elettronico e informatico.

1.3. Selezione dei candidati o offerenti

Le direttive prevedono essenzialmente due serie di norme in materia di selezione.

Le direttive contengono da una parte un elenco tassativo dei casi in cui la situazione personale di un candidato o offerente può comportarne l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, che riguardano essenzialmente lo stato di fallimento, le condanne penali, la colpa professionale grave o il mancato pagamento di prelievi obbligatori. Le cause d'esclusione sono di rigida interpretazione anche se l'applicazione di tali disposizioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici rimane facoltativa.

D'altra parte, le direttive stabiliscono che l'accertamento dell'idoneità degli offerenti o candidati a partecipare ad appalti o a presentare offerte deve avvenire sulla base di criteri fondati sulla capacità economica, finanziaria o tecnica degli stessi⁽²⁸⁾. Le direttive riportano un elenco tassativo e imperativo dei criteri di selezione qualitativa, vale a dire i criteri attinenti alla capacità tecnica, economica e finanziaria, che possono motivare la scelta dei candidati o offerenti⁽²⁹⁾. Criteri di selezione diversi da quelli stabiliti dalle direttive non sarebbero pertanto conformi all'attuale normativa.

Nella causa Beentjes summenzionata, la Corte ha stabilito che una condizione relativa all'impiego di disoccupati di lunga durata non riguardava l'accertamento dell'idoneità degli offerenti in base alla capacità economica, finanziaria e tecnica degli stessi (punto 28 della sentenza) ⁽³⁰⁾. A tale proposito, la Commissione fa notare che le amministrazioni aggiudicatrici, avendo la facoltà di imporre condizioni di esecuzione dell'appalto, possono introdurre in questa fase una condizione relativa all'impiego di disoccupati di lunga durata (cfr. *infra*, punto 1.6).

Per quanto concerne la capacità economica e finanziaria, le direttive fanno riferimento a vari elementi che possono fornire la prova della capacità dei candidati o offerenti relativamente ad un determinato appalto. L'elenco di tali elementi non è limitativo. Tuttavia, qualsiasi altra referenza richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice deve essere «probante», vale a dire atta a dimostrare l'idoneità, da un punto di vista essenzialmente economico e finanziario, degli offerenti relativamente ad uno specifico appalto ⁽³¹⁾. Le referenze che possono attualmente essere richieste al fine di valutare la capacità economica e finanziaria degli offerenti non sono in alcun modo riconducibili ad elementi di natura sociale.

Per quanto concerne la prova della capacità tecnica, le norme delle direttive consentono di tener conto, in una certa misura, di aspetti sociali. Le possibilità previste da tali norme sono illustrate in seguito (cfr. *infra*, punto 1.3.2).

Le direttive specificano ⁽³²⁾ che le informazioni necessarie ad accertare la capacità sia economica e finanziaria che tecnica del candidato o offerente, devono limitarsi all'oggetto dell'appalto.

Nei «settori speciali», il potere di valutazione degli enti aggiudicatori in materia è più ampio nella misura dal momento che l'articolo 31, primo comma, della direttiva 93/38/CEE impone soltanto l'uso di «norme e criteri obiettivi» preventivamente definiti e comunicati ai candidati o offerenti interessati.

1.3.1. Esclusione di candidati o offerenti per inosservanza di una legislazione sociale

Nella citata comunicazione del 1998, la Commissione ha ricordato che le direttive sugli appalti pubblici attualmente in vigore contengono disposizioni che nella fase di selezione consentono l'esclusione di candidati o offerenti «che violano le normative sociali, ivi incluse quelle relative alla parità di possibilità».

Da una parte, le direttive consentono l'esclusione, dalla partecipazione ad un appalto, di un offerente «il quale non abbia adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione» ⁽³³⁾.

Dall'altra, le direttive consentono l'esclusione dalla partecipazione ad un appalto di qualunque offerente «il quale sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato» o «il quale si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione» ⁽³⁴⁾.

Un offerente che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per violazione della normativa nazionale, per esempio, in materia di divieto di lavoro in nero, può essere escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico conformemente alle citate disposizioni ⁽³⁵⁾.

Le direttive inoltre permettono alle amministrazioni aggiudicatrici, negli Stati membri che hanno introdotto nelle propria normativa nazionale disposizioni in tal senso, di escludere dalla procedura di aggiudicazione di un appalto un candidato o offerente che non abbia rispettato le disposizioni di detta normativa.

È inoltre possibile ipotizzare casi di esclusione per gli offerenti che, violando una legislazione sociale, abbiano commesso una colpa professionale grave o un reato relativo alla condotta professionale. Tra queste cause di esclusione può esservi anche l'inosservanza di disposizioni in materia di parità di trattamento o di salute e sicurezza, oppure disposizioni a favore di certe categorie di persone ⁽³⁶⁾. L'amministrazione aggiudicatrice potrà, ad esempio, escludere un offerente nazionale che abbia omesso di attuare misure finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità previste dalla legislazione nazionale dello Stato dell'amministrazione, ammesso che in quello Stato membro l'inosservanza di tale legislazione costituisca colpa grave.

Il concetto di colpa professionale grave, in quanto tale, non è ancora definito né dalla legislazione europea, né dalla giurisprudenza ⁽³⁷⁾. Spetta, pertanto, agli Stati membri determinare tale concetto nell'ambito della propria legislazione nazionale e, in particolare, decidere se l'inadempienza rispetto a certi obblighi sociali costituisca una colpa professionale grave.

1.3.2. Considerazione di aspetti sociali all'atto dell'accertamento della capacità tecnica dei candidati o offerenti

Le direttive sugli appalti pubblici stabiliscono i mezzi con cui può essere comprovata la capacità tecnica di un candidato o offerente. Esse riportano un elenco tassativo delle referenze o mezzi di prova che i candidati o offerenti possono essere tenuti a presentare al fine di dimostrare la propria idoneità, sotto il profilo tecnico, in funzione della natura, dell'entità e dell'obiettivo di un determinato appalto ⁽³⁸⁾. Pertanto, qualsiasi requisito particolare relativo alla capacità tecnica del candidato o dell'offerente, stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, deve ricollegarsi ad una delle referenze menzionate nelle direttive.

L'obiettivo perseguito nella fase di selezione è la scelta degli offerenti che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene capaci di realizzare l'appalto in questione. I vari requisiti devono dunque essere in diretto rapporto con l'oggetto dell'appalto in questione ⁽³⁹⁾.

In questa fase della selezione, l'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere delle referenze in merito all'esperienza e competenza degli offerenti ⁽⁴⁰⁾. Essa potrà, ad esempio, verificare la composizione e l'organizzazione del personale dell'impresa, le relative attrezzature tecniche, il sistema di controllo della qualità, allo scopo di accertare che l'impresa in questione abbia le capacità, in termini di qualificazione del personale e di mezzi, per adempiere il contratto.

Laddove l'oggetto dell'appalto esiga una particolare competenza in materia «sociale», può essere legittimamente richiesta un'esperienza specifica in quanto criterio di capacità e conoscenza tecnica, atto a comprovare l'idoneità dei candidati ⁽⁴¹⁾.

I mezzi di prova autorizzati dalle direttive sugli appalti pubblici ⁽⁴²⁾ consentono di tener conto della «capacità sociale» dell'impresa [talvolta definita anche come «responsabilità sociale» ⁽⁴³⁾] soltanto nella misura in cui venga attestata anche l'idoneità tecnica dell'impresa, nel senso già chiarito, ad eseguire un determinato appalto.

1.4. Aggiudicazione dell'appalto

Una volta selezionati i candidati o gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice entra nella fase di valutazione delle offerte che si conclude con l'aggiudicazione dell'appalto.

La selezione dei candidati o offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto sono operazioni disciplinate da regole distinte.

Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, le direttive in materia ⁽⁴⁴⁾ autorizzano due tipi di criteri, quello del prezzo più basso, che non necessita di commento, e quello dell'«offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico».

Laddove l'appalto venga attribuito sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le direttive richiedono all'amministrazione aggiudicatrice di indicare, nel capitolato d'onere o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione che prevede di applicare, possibilmente secondo un ordine di importanza decre-

scente. Ne consegue che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta non solo a prevedere tutti i criteri che intende utilizzare ai fini della valutazione delle offerte, ma anche a non utilizzare, in sede di valutazione, criteri diversi da quelli riportati nel bando di gara o nel capitolato d'onere.

1.4.1. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Le direttive sugli appalti pubblici forniscono un elenco esemplificativo di criteri su cui possono fondarsi le amministrazioni aggiudicatrici per individuare l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico ⁽⁴⁵⁾. Si possono comunque applicare anche altri criteri.

Ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici i criteri da applicare per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa devono soddisfare due condizioni: anzitutto, il rispetto del principio di non discriminazione ⁽⁴⁶⁾, e in secondo luogo la certezza che i criteri applicati apportino un vantaggio economico all'amministrazione aggiudicatrice. La Corte di giustizia ha ribadito che l'obiettivo delle direttive è di escludere sia il rischio che gli offerenti o candidati nazionali siano preferiti nell'attribuzione di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sia la possibilità che un ente finanziato o controllato dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci guidare, nelle sue scelte, da considerazioni non economiche ⁽⁴⁷⁾.

I criteri utilizzati per valutare le offerte debbono, in ogni caso, alla stregua di quelli sopra citati a titolo esemplificativo, fare riferimento alla natura o della prestazione oggetto dell'appalto, o alle sue modalità di esecuzione ⁽⁴⁸⁾. Devono mettere l'amministrazione aggiudicatrice in condizione di confrontare le offerte in maniera obiettiva, al fine di individuare quella che meglio risponde alle proprie esigenze nel quadro di un determinato appalto. Un criterio di aggiudicazione deve consentire la valutazione delle qualità intrinseche di un prodotto o servizio.

I criteri di aggiudicazione devono dunque essere in diretto rapporto con l'oggetto dell'appalto o con le sue condizioni di esecuzione ⁽⁴⁹⁾.

Tra i vari criteri riportati a titolo di esempio nelle direttive non compaiono i criteri sociali. Tuttavia, se per «criterio sociale» si intende un criterio che consente di valutare, ad esempio, la qualità di un servizio rivolto ad una certa categoria di persone svantaggiate ⁽⁵⁰⁾, siffatto criterio è legittimo, nella misura in cui è volto ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delle direttive.

Al contrario, sarebbero incompatibili con le attuali direttive sugli appalti pubblici le quote di appalti riservate a certe categorie di fornitori⁽⁵¹⁾, o le preferenze di prezzo⁽⁵²⁾. Ciò vale anche per i criteri fondati su una misura in base alla quale gli offerenti debbano assumere una certa categoria di persone o debbano varare un programma di promozione delle pari opportunità, in altri termini per quei criteri totalmente sganciati dall'oggetto di un determinato appalto o alle sue condizioni di esecuzione. Dei siffatti criteri, che non siano utili ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rimangono esclusi dalle attuali direttive in considerazione dell'obiettivo ad esse assegnato, vale a dire valutare le qualità intrinseche di un prodotto o prestazione. L'applicazione di tal criterio sarebbe inoltre ritenuta incompatibile con gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) stipulato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio⁽⁵³⁾.

Criteri che prendano in considerazione aspetti sociali possono essere utilizzati ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui essi comportino un vantaggio economico per l'amministrazione aggiudicatrice collegato al prodotto o servizio oggetto dell'appalto⁽⁵⁴⁾.

Si pone, a questo punto, il problema di stabilire se, in virtù del concetto di «offerta economicamente più vantaggiosa», ciascuno dei criteri di aggiudicazione debba apportare un vantaggio economico diretto all'amministrazione aggiudicatrice, oppure se è sufficiente che ciascuno di essi sia misurabile in termini economici pur senza apportare un vantaggio economico diretto all'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'acquisto oggetto dell'appalto.

Si tratta di una questione posta alla Corte di giustizia europea nella causa C-513/99, la cui sentenza è attesa per la fine del 2001. La sentenza, riguardante una vertenza in materia ambientale, potrebbe per analogia apportare elementi di chiarimento in materia di criteri sociali⁽⁵⁵⁾.

Sia nel Libro verde⁽⁵⁶⁾ che nella citata comunicazione sugli appalti pubblici⁽⁵⁷⁾, la Commissione ha chiaramente preso posizione a favore della prima interpretazione.

La Commissione sottolinea che le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre il rispetto di certe condizioni nell'esecuzione dell'appalto e dunque possono, in questa fase, prendere in considerazione il perseguimento di obiettivi sociali (cfr. infra, punto 1.6).

1.4.2. Il «criterio addizionale»

Si tratta di una nozione sviluppata dalla Corte di giustizia europea⁽⁵⁸⁾.

Nella sentenza Beentjes, in cui per tale nozione è stata definita per la prima volta, la Corte ha sostenuto che un criterio relativo all'impiego di disoccupati di lunga durata non attecchiva né all'accertamento dell'idoneità economica, finanziaria e tecnica del candidato, né ai criteri di aggiudicazione elencati nella direttiva. La Corte ha affermato che siffatto criterio è comunque compatibile con le direttive sugli appalti pubblici nei limiti in cui lo stesso si conforma a tutti i principi pertinenti del diritto comunitario.

Nella causa C-225/98, la Corte di giustizia ha affermato che⁽⁵⁹⁾ le amministrazioni aggiudicatrici possono fondarsi su un criterio relativo alla lotta contro la disoccupazione, purché esso rispetti tutti i principi fondamentali di diritto comunitario, e soltanto nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici si trovino di fronte a due o più offerte economicamente equivalenti. In effetti, nel caso di specie questa condizione era stata considerata dallo Stato membro in questione come un criterio secondario non determinante dopo il confronto tra le offerte da un punto di vista puramente economico. Riguardo all'applicazione di un criterio di aggiudicazione connesso alla lotta contro la disoccupazione, infine, la Corte ha precisato che questo non deve avere effetti diretti o indiretti nei confronti di offerenti provenienti da altri Stati membri della Comunità e deve essere espressamente menzionato nel bando di gara affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere l'esistenza di una siffatta condizione.

I suddetti principi potrebbero altresì trovare applicazione nei confronti di altre condizioni in materia sociale.

1.5. Offerte anormalmente basse

Le attuali direttive sugli appalti pubblici⁽⁶⁰⁾ si limitano ad obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a richiedere per iscritto delle precisazioni agli offerenti, le cui offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima di poter respingere tali offerte. L'amministrazione deve infatti verificare la composizione dell'offerta in esame e, qualora la ritenga poco affidabile, può respingerla, pur non essendo obbligata in tal senso dalle direttive. Negli Stati membri che abbiano adottato disposizioni a questo scopo, le amministrazioni aggiudicatrici potranno tuttavia essere obbligate a respingere le offerte anormalmente basse, invocando, ad esempio, l'inosservanza delle norme in materia di occupazione e di diritto del lavoro.

Le direttive riportano in un elenco esemplificativo alcune giustificazioni che l'amministrazione può prendere in considerazione, come l'economia del processo di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente. Allo stato attuale delle direttive, è possibile prendere in considerazione elementi relativi all'inosservanza delle norme in materia di sicurezza e occupazione al fine di respingere una offerta ritenuta troppo bassa rispetto alla prestazione. In sintonia con l'impostazione generale delle direttive, le modalità pratiche di un tale esame sono disciplinate dal diritto nazionale, fermo restando che esse devono rimanere soggette a contraddittorio.

1.6. Esecuzione dell'appalto

Obiettivi sociali possono essere perseguiti attraverso l'applicazione di clausole contrattuali o di «condizioni di esecuzione dell'appalto», nei limiti in cui tale applicazione venga effettuata nel rispetto del diritto comunitario e, in particolare, la stessa non abbia un'incidenza discriminatoria, diretta o indiretta nei confronti degli offerenti di altri Stati membri ⁽⁶¹⁾.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le clausole contrattuali relative alla modalità di esecuzione di un appalto. La fase di esecuzione, infatti, non è, allo stato attuale del diritto comunitario, specificamente disciplinata dalle direttive sugli appalti pubblici.

Tuttavia, le clausole o condizioni di esecuzione devono rispettare il diritto comunitario ed in particolare non devono avere effetti discriminatori diretti o indiretti nei confronti di offerenti non nazionali (cfr. infra, punto 3.2).

In ogni caso, l'applicazione di siffatte clausole o condizioni deve aver luogo nel rispetto di tutte le norme procedurali delle direttive ed in particolare delle disposizioni di queste in materia di pubblicità ⁽⁶²⁾. Tali clausole o condizioni non potranno consistere in specifiche tecniche (dissimulate), né riguarderanno l'accertamento dell'idoneità degli imprenditori in base alla loro capacità economica, finanziaria e tecnica, né tanto meno i criteri di aggiudicazione ⁽⁶³⁾. In questo senso, «la clausola contrattuale deve essere indipendente dalla valutazione della capacità dell'offerente di eseguire i lavori o dalla valutazione dei criteri di aggiudicazione» ⁽⁶⁴⁾.

Per ragioni di trasparenza, inoltre, tali condizioni dovranno essere menzionate nel bando di gara, onde consentire a tutti i candidati o offerenti di venirne a conoscenza ⁽⁶⁵⁾.

Infine, l'esecuzione dei contratti di appalto deve, in ogni caso, essere effettuata nel rispetto di tutte le regole applicabili in vigore, segnatamente in materia sociale e di sicurezza (cfr. capitolo III).

La condizione di esecuzione configura un obbligo, riferito all'esecuzione del contratto, che deve essere accettato dal titolare dell'appalto. In linea di massima è dunque sufficiente che gli offerenti si impegnino, all'atto della presentazione delle offerte, a soddisfare tale esigenza in caso di aggiudicazione dell'appalto. L'offerta di un proponente che non accetti la condizione di esecuzione non sarebbe conforme al capitolato d'onori e potrebbe, per questa ragione, essere respinta ⁽⁶⁶⁾. Per contro, non è necessario soddisfare queste condizioni ai fini della presentazione dell'offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice dispone di un'ampia gamma di possibilità per la definizione di clausole contrattuali in materia sociale. Qui di seguito viene riportato un elenco esemplificativo di particolari condizioni supplementari che l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe, nel rispetto delle succitate condizioni, imporre al titolare del contratto, e che le consentono di prendere in considerazione obiettivi sociali:

- l'obbligo di assumere disoccupati, in particolare di lunga durata, o di introdurre azioni di formazione per disoccupati o giovani in sede di adempimento della prestazione,
- l'obbligo di realizzare, con riferimento all'esecuzione della prestazione, misure atte a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne o la diversità etnica o razziale ⁽⁶⁷⁾,
- l'obbligo di rispettare nel merito le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'OIL sul luogo di esecuzione della prestazione qualora queste non siano ancora integrate nel diritto nazionale,
- l'obbligo di assumere, nel quadro dell'esecuzione dell'appalto, un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha luogo l'esecuzione dell'appalto, o di quello del titolare del contratto.

Va osservato che per gli appalti di forniture appare più difficile ipotizzare clausole contrattuali riferite alla modalità di esecuzione, nella misura in cui l'imposizione di clausole che comportino un adeguamento dell'organizzazione, della struttura o della politica di un'impresa stabilita nel territorio di un altro Stato membro potrebbe avere effetti discriminatori o generare una restrizione ingiustificata agli scambi.

2. APPALTI PUBBLICI CHE NON SONO OGGETTO DELLE DIRETTIVE

Le direttive sugli appalti pubblici si applicano soltanto a determinate categorie di appalti, in particolare a quelli il cui ammontare è uguale o superiore alla soglia indicata dalle stesse.

Il diritto comunitario lascia agli Stati membri la responsabilità di decidere se gli appalti pubblici non oggetto delle direttive comunitarie debbano o meno essere soggetti alle norme nazionali in materia.

Gli Stati membri sono altrettanto liberi, entro i limiti posti dal diritto comunitario, di decidere se gli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione delle direttive possano — o debbano — essere utilizzati al fine di soddisfare obiettivi diversi da quello del «miglior rapporto qualità/prezzo» perseguito dalle direttive sugli appalti pubblici.

Fatte salve le legislazioni nazionali in materia, per questi appalti le amministrazioni aggiudicatrici rimangono libere di definire e applicare criteri sociali di selezione e di aggiudicazione nel quadro delle rispettive procedure di aggiudicazione, a condizione che agiscano in conformità delle norme e dei principi generali del trattato CE⁽⁶⁸⁾, con particolare riferimento alla garanzia di una trasparenza appropriata e al rispetto della parità di trattamento degli offerenti.

Saranno ammissibili le prassi che riservano degli appalti a favore di alcune categorie di persone, ad esempio i disabili («laboratori protetti») o i disoccupati. Tali prassi non dovranno, tuttavia, generare discriminazioni dirette o indirette nei confronti di offerenti di altri Stati membri⁽⁶⁹⁾, né restrizioni ingiustificate agli scambi⁽⁷⁰⁾. Pertanto, qualora l'applicazione di simili misure preferenziali dia luogo ad una riserva di appalto a favore degli offerenti nazionali, questa sarebbe contraria alle norme e ai principi generali del trattato CE. Al contrario, l'apertura della partecipazione all'appalto anche ai laboratori protetti degli altri Stati membri escluderebbe la configurazione di una discriminazione. Tuttavia, l'appalto dovrà essere aggiudicato, in particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti⁽⁷¹⁾ (cfr. altresì il capitolo III).

Va ricordato che, oltre che nel quadro degli appalti non oggetto delle direttive, le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di una certa libertà di manovra anche in sede di aggiudicazione degli appalti relativi ai servizi di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE e all'allegato XVIB della direttiva 93/38/CEE, in cui figura la maggior parte dei servizi a finalità «sociale» (ad esempio, servizi sociali e sanitari). Gli appalti di questo tipo sono, infatti, soggetti unicamente alle disposizioni delle direttive sugli appalti pubblici in materia di specifiche tecniche e di pubblicità (avviso di aggiudicazione). Non si applicano invece le norme dettagliate in materia di selezione dei candidati e di aggiudicazione. Le procedure di aggiudicazione di questi appalti di servizi rimane comunque soggetta al diritto nazionale oltre che alle norme e ai principi del trattato precedentemente ricordati.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI

3.1. Introduzione

Innanzitutto è opportuno ricordare che sebbene le direttive sugli appalti pubblici non contengano disposizioni specifiche in tal senso, l'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione di un appalto pubblico deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le regole, normative, disposizioni e obblighi — di carattere nazionale, internazionale o comunitario —, la cui applicazione è obbligatoria in materia sociale. Questi obblighi saranno, all'occorrenza, riportati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le direttive sugli appalti pubblici prevedono sin da ora⁽⁷²⁾ la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici indichino — o siano obbligate da uno Stato membro ad indi-

care — nel capitolato d'oneri, la o le autorità nazionali da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro la cui applicazione è obbligatoria nella località in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi⁽⁷³⁾.

Tra questi obblighi rientra, in particolare, il rispetto delle norme nazionali che recepiscono le direttive comunitarie in materia sociale. Particolarmente attinenti al contesto degli appalti pubblici sono le direttive in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché le direttive concernenti il «trasferimento di imprese» e il «distacco dei lavoratori» (cfr. infra, punto 3.2.2.2), nonché le recenti direttive in materia di parità di trattamento⁽⁷⁴⁾.

Simili obblighi possono inoltre derivare da alcune convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)⁽⁷⁵⁾. Con particolare riferimento alle norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, i principi e i diritti fondamentali sul lavoro definiti dall'OIL si applicano nella loro interezza agli Stati membri⁽⁷⁶⁾.

Le offerte di candidati che non abbiano tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro indicate dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'oneri non potranno essere ritenute conformi al capitolato d'oneri. Deve inoltre essere sottolineato che le offerte che non abbiano tenuto sufficientemente conto di detti obblighi rischiano di apparire anormalmente basse rispetto alla prestazione e, quindi, eventualmente, di essere respinte in quanto tali (cfr. supra, punto 1.5).

Sono stati più volte posti interrogativi⁽⁷⁷⁾ concernenti l'interpretazione e l'applicazione di alcune regole o normative in materia sociale la cui osservanza è obbligatoria in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici e la cui individuazione sembrerebbe, però, problematica proprio con riferimento agli appalti pubblici, in particolare nella fase di esecuzione. Si pongono spesso interrogativi relativamente all'applicazione del diritto del lavoro e delle norme in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro ai lavoratori distaccati da un'impresa che prestano servizio in un altro Stato membro, nella misura in cui tali condizioni vengono prese in considerazione all'atto della preparazione delle offerte. Un'altra questione che spesso emerge nel campo degli appalti pubblici riguarda la riassunzione, da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, di una parte o di tutti i dipendenti del precedente titolare.

La valutazione della portata degli obblighi rilevanti in materia sociale può, inoltre, svolgere un ruolo importante ai fini del trattamento e della verifica delle offerte sospettate di essere anormalmente basse.

Nella presente comunicazione, la Commissione intende ricordare la portata di tali disposizioni e obblighi comunitari particolarmente rilevanti onde precisare le risposte agli interrogativi di cui sopra.

3.2. Determinazione delle condizioni di lavoro applicabili

In materia di norme e regole — nazionali, internazionali o comunitarie — obbligatorie in materia sociale, è opportuno distinguere le situazioni a carattere transfrontaliero dalle altre (che possono, in linea di massima, essere considerate meramente nazionali).

Nelle situazioni «nazionali» le amministrazioni aggiudicatrici, gli offerenti e i contraenti sono tenuti a rispettare, come minimo, tutti gli obblighi relativi alla sicurezza e alle condizioni di lavoro, compresi quelli inerenti a diritti collettivi e individuali posti dalla legislazione in materia di lavoro, dalla giurisprudenza e/o da contratti collettivi, nei limiti in cui siano compatibili con la legislazione comunitaria e le norme e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

Nelle situazioni «transfrontaliere», i prestatori di servizi devono anzitutto rispettare le esigenze imperative giustificate dall'interesse generale che vigono nello Stato ospite (l'elenco di queste norme è stato «comunitarizzato» dalla direttiva 96/71/CE, — cfr. infra punto 3.2.1.2), senza con ciò violare il principio di parità di trattamento.

Nelle due situazioni, possono, tuttavia, essere applicate (e nel caso, devono anche essere rispettate) delle disposizioni più favorevoli ai lavoratori, a condizione che queste siano compatibili con il diritto comunitario.

3.2.1. I limiti posti dal diritto comunitario all'applicazione delle disposizioni nazionali

3.2.1.1. Il trattato CE

La circostanza che le disposizioni pertinenti possano essere applicate soltanto nei limiti in cui siano compatibili con il diritto comunitario solleva la questione dei limiti e delle restrizioni che esso impone.

Una giurisprudenza costante, sintetizzata dalla Corte nella sentenza *Arblade* (⁷⁸), stabilisce che l'articolo 49 (ex 59) del trattato CE prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (⁷⁹). Inoltre, anche in mancanza di un'armonizzazione in materia, la libera prestazione dei servizi in quanto principio fondamentale del trattato CE può essere limitata soltanto da normative giustificate da esigenze imperative d'interesse generale che si applichino a qualsiasi soggetto o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato membro ospite, laddove tale interesse generale non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nel proprio Stato di residenza (⁸⁰). L'applicazione delle normative nazionali di uno Stato membro ai prestatori stabiliti in altri Stati membri deve, inoltre, essere atta a

garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito, senza andare oltre quanto necessario per la sua realizzazione (⁸¹).

Tra le esigenze imperative giustificate dall'interesse generale già riconosciute dalla Corte rientrano, in particolare, la tutela dei lavoratori (⁸²), compresi quelli del settore edile (⁸³). Al contrario, considerazioni di ordine amministrativo non possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto comunitario tanto più quando la deroga di cui trattasi ha l'effetto di escludere o limitare l'esercizio di una delle libertà fondamentali del diritto comunitario (⁸⁴). Va sottolineato che le esigenze imperative motivate dall'interesse generale alla base delle disposizioni sostanziali di una normativa possono altresì giustificare le misure di controllo necessarie per garantirne il rispetto (⁸⁵).

L'esclusione dalla partecipazione ad un appalto pubblico di un'impresa stabilita in un altro Stato membro in quanto non firmataria del contratto collettivo nazionale in vigore nel settore interessato nel paese dell'amministrazione aggiudicatrice, non solo sarebbe contraria alle direttive sugli appalti pubblici, ma potrebbe altresì costituire una violazione del principio della libera prestazione di servizi e, eventualmente, del diritto di stabilimento (⁸⁶).

3.2.1.2. Disposizioni di diritto derivato particolarmente rilevanti in materia di appalti pubblici

Direttiva 96/71/CE («distacco dei lavoratori»)

Secondo la giurisprudenza della Corte (⁸⁷), il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l'applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali, soprattutto in materia di minimi salariali, a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro.

Partendo da questa giurisprudenza della Corte e dalle disposizioni pertinenti della convenzione di Roma del 1980 (⁸⁸), la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, ha lo scopo di coordinare le legislazioni degli Stati membri al fine di «integrare nel quadro comunitario» le norme imperative di interesse generale e trasformare le «opportunità» negli Stati membri in obblighi comunitari nel quadro di situazioni transnazionali. Questo atto comunitario cerca di garantire sia le libertà fondamentali del trattato che la tutela dei lavoratori, ed intende offrire maggior sicurezza giuridica alle imprese in quanto prestatrici di servizi e ai lavoratori distaccati nell'ambito della libera prestazione di servizi. Si tratta di un testo che, nel diritto comunitario del lavoro, garantisce un'importante tutela ai lavoratori. In tal senso, la direttiva contiene un elenco comune di norme di protezione minima cui deve attenersi, nel paese ospite, il datore di lavoro che distacca i dipendenti nelle suddette situazioni. Essa fa sì che, nel quadro degli appalti pubblici, le regole del gioco siano uguali per tutti gli offerenti e garantisce chiarezza giuridica sugli elementi da prendere in considerazione ai fini della preparazione delle offerte.

Questo «nocciolo duro» di norme imperative di protezione minima deriva da disposizioni legislative oppure da contratti collettivi dichiarati di applicazione generale (a norma della direttiva) e riguarda le seguenti materie:

- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo,
- durata minima delle ferie annuali retribuite,
- tariffe minime salariali,
- condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro interinale,
- sicurezza, salute e igiene sul lavoro,
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro o di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani,
- parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

Occorre notare che la direttiva prevede che le norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro dichiarati di applicazione generale⁽⁸⁹⁾ sono obbligatoriamente applicabili al settore dell'edilizia. Gli Stati membri possono tuttavia estendere l'applicazione di tali norme ad altri settori. Le norme derivanti da disposizioni legislative si applicano a tutti i settori.

La direttiva relativa al «distacco dei lavoratori» introduce dunque alcune «clausole sociali» nei rapporti tra un prestatore di servizi che opera in uno Stato membro e il beneficiario della prestazione, che può essere un'autorità pubblica, localizzato in un altro Stato membro (Stato membro ospite). Il prestatore che distacca i propri dipendenti nello Stato membro ospite deve rispettare una serie di prescrizioni minime relative al diritto del lavoro vigente in tale Stato.

Direttiva 2001/23/CE (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di «trasferimento d'impresa»)

L'eventualità che un'impresa, a seguito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, rilevi alcune attività esercitate fino a quel momento da un'altra impresa, potrebbe rientrare nel campo di applicazione della direttiva in materia di «trasferimento d'impresa». Tale trasferimento potrebbe, infatti, avvenire in relazione all'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico⁽⁹⁰⁾, ad un processo di privatizzazione di un settore con trasferimento di un ente sotto forma di regime di concessione amministrativa⁽⁹¹⁾ o in seguito ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, ad esempio un appalto di servizi⁽⁹²⁾.

La direttiva comunitaria applicabile in materia⁽⁹³⁾ mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere delle persone che sono tutelate in quanto lavoratori ai sensi delle disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro⁽⁹⁴⁾, indipendentemente dalla natura delle funzioni svolte da dette persone⁽⁹⁵⁾.

Il criterio essenziale e decisivo per stabilire se la direttiva sul «trasferimento d'impresa», sia di applicazione in un caso di specie, e in particolare se si configuri un trasferimento ai sensi di detta direttiva stessa, consiste nel mantenimento della propria identità da parte dell'entità trasferita⁽⁹⁶⁾, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa⁽⁹⁷⁾. La nozione di entità si riferisce dunque ad un insieme organizzato in maniera stabile di persone ed elementi che permettono l'esercizio di un'attività economica che persegue un proprio obiettivo⁽⁹⁸⁾. Per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente dal giudice nazionale competente ad eseguire detta valutazione⁽⁹⁹⁾.

L'assenza di un vincolo contrattuale tra cedente (vecchio titolare dell'appalto) e cessionario (nuovo titolare dell'appalto), ancorché possa costituire un indizio di assenza di trasferimento ai sensi della direttiva, non può rivestire una importanza determinante al riguardo⁽¹⁰⁰⁾. La direttiva trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell'impresa che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa⁽¹⁰¹⁾.

Come confermato dalla recente sentenza nella causa Oy Lii-kenne⁽¹⁰²⁾ summenzionata, il verificarsi del trasferimento in seguito ad un procedimento di aggiudicazione non pone problemi specifici in ordine all'applicazione della direttiva sul «trasferimento d'impresa». Inoltre, le due direttive non sono incompatibili in considerazione dei rispettivi obiettivi⁽¹⁰³⁾. Dalla giurisprudenza della Corte in materia di appalti pubblici si evince peraltro l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di informare gli offerenti circa tutte le condizioni associate all'esecuzione dell'appalto, affinché essi possano tenerne conto ai fini della preparazione delle offerte. Pertanto, al momento di presentare un'offerta, l'operatore deve anche essere in grado di valutare se, qualora la stessa dovesse risultare vincente, egli avrà interesse a riacquistare dall'attuale appaltatore significativi elementi patrimoniali ed a rilevare in tutto o in parte il suo personale, ovvero se sarà obbligato a farlo ed eventualmente se si troverà in una situazione di trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE⁽¹⁰⁴⁾.

(1) COM(98) 143.

(2) «Verso una nuova agenda per la politica sociale», COM(2000) 379 del 28.6.2000.

(3) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, modificate dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, modificata dalla direttiva 98/04/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (4) Questo obiettivo «esige la trasparenza delle procedure e pratiche di aggiudicazione degli appalti pubblici, al fine di rafforzare la vigilanza sul rispetto del divieto di restrizioni e ridurre nel contempo la disparità delle condizioni di concorrenza tra cittadini degli Stati membri» [considerando 6 della direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, (GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1).
- (5) Ai fini della presente comunicazione, il termine «amministrazione aggiudicatrice» si intende come comprendente egualmente gli «enti aggiudicatori» ai sensi della direttiva 93/38/CEE, salvo precisazione contraria.
- (6) Prefazione della comunicazione sull'Agenda per la politica sociale, precitata.
- (7) Comunicazione della Commissione «Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione», COM(2001) 416 del 13.7.2001.
- (8) Prefazione della citata comunicazione sull'Agenda per la politica sociale.
- (9) L'articolo 13 fa riferimento ad ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, un handicap, l'età o l'orientamento sessuale.
- (10) Citata comunicazione sulle norme fondamentali del lavoro, parte 3.
- (11) Gli unici riferimenti espliciti a disposizioni di natura sociale compaiono agli articoli 23 della direttiva 93/37/CEE, 28 della direttiva 92/50/CEE e 29 della direttiva 93/38/CEE. D'altra parte l'articolo 9 della direttiva 93/37/CEE, prevede una speciale procedura di attribuzione per la progettazione e la costruzione di alloggi sociali. Tale disposizione, la cui origine risale agli anni Settanta, aveva come unico scopo quello di consentire agli Stati membri di prevedere la possibilità di aggiudicare un appalto di costruzione di alloggi sociali ad un contraente unico che si occupasse sia della progettazione che della costruzione. Le altre disposizioni pertinenti della direttiva, si applicano comunque.
- (12) Esiste, infatti, a livello comunitario, un insieme di testi legislativi che trovano applicazione anche nel settore degli appalti pubblici. In particolare, si tratta di testi in materia di sicurezza e salute sul lavoro (per esempio, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), oppure la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), condizioni di lavoro e applicazione del diritto del lavoro (per esempio, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 018 del 21.1.1997, pag. 1), e mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di «trasferimenti di imprese» [direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16), che codifica la direttiva 77/187/CEE].
- (13) Cfr. il considerando 22 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, COM(2000)275 def. (GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 1), che si ricollega all'articolo 23.3 della proposta. Cfr. altresì il considerando 32 della proposta di direttiva relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto COM(2000)276 def. (GU C 029 E del 30.1.2001, pag. 112), che si ricollega all'articolo 33, paragrafo 3, della proposta.
- (14) Cfr. il paragrafo sulla definizione dell'oggetto dell'appalto della comunicazione interpretativa sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale nei suddetti appalti, COM(2001) 274 def. adottata dalla Commissione il 4.7.2001.
- (15) Alcuni appalti di servizi, in quanto rivolti ad una certa categoria sociale, rispondono a una finalità sociale (ad esempio, gli appalti di formazione a beneficio dei disoccupati di lunga durata). Si può inoltre citare il caso degli appalti concernenti l'acquisto di materiali o servizi informatici adattati alle esigenze dei disabili.
- (16) Ad esempio i servizi sociali e sanitari, i servizi d'istruzione e formazione professionale o ancora i servizi ricreativi e culturali. I servizi di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE e all'allegato XVI B della direttiva 93/38/CEE sono soggetti unicamente alle disposizioni delle direttive sugli appalti pubblici in materia di specifiche tecniche e di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione. L'aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto servizi di questi tipo, è comunque soggetta alle disposizioni del trattato, in particolare a quelle in materia di trasparenza e di parità di trattamento degli offerenti.
- (17) Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo sul mercato unico e l'ambiente, COM(1999) 263 def. dell'8.6.1999, pag. 8 e 9.
- (18) Cfr. il capitolo, punto 1, della comunicazione citata in cui la Commissione precisa il concetto «di specifica tecnica» ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.
- (19) Cfr. gli articoli 14 della direttiva 92/50/CEE, 8 della direttiva 93/36/CEE, 10 della direttiva 93/37/CEE, e 18 della direttiva 93/38/CEE.
- (20) Cfr. a questo proposito gli articoli 8, paragrafo 6, della direttiva 93/36/CEE, 10, paragrafo 6, della direttiva 93/37/CEE, 14, paragrafo 6, della direttiva 92/50 e 18, paragrafo 5, della direttiva 93/38/CEE.
- (21) Con ciò si richiede che esse siano fondamentalmente conformi alla giurisprudenza della Corte in materia di misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative.
- (22) L'iniziativa e-Europe, allo scopo di realizzare l'obiettivo di una «società dell'informazione per tutti», invita le amministrazioni aggiudicatrici ad assicurare ai soggetti con particolari esigenze il più ampio accesso alle tecnologie dell'informazione, e ad adottare gli orientamenti dell'iniziativa «Accessibilità del Web» per i siti Internet.
- (23) Questa direttiva obbliga le amministrazioni aggiudicatrici a prendere in considerazione la sicurezza e la salute dei lavoratori sui cantieri in sede sia di aggiudicazione che di esecuzione dei rispettivi appalti di lavori.
- (24) Per esempio, l'acquisto di materiali o servizi informatici adeguati alle necessità dei non vedenti. Simili esigenze servono a definire le caratteristiche tecniche del prodotto e hanno dunque diretto riferimento all'oggetto dell'appalto.
- (25) Come precisato nella citata comunicazione sulle possibilità di integrare considerazioni di ordine ambientale negli appalti pubblici, le esigenze che non abbiano alcun rapporto con il prodotto o la prestazione in sé come ad esempio un'esigenza che si riferisca alla modalità di gestione di un'impresa, non costituiscono specifiche tecniche ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici e non possono dunque essere oggetto di prescrizione. A titolo esemplificativo, esigenze riguardanti l'utilizzazione di carta riciclata negli uffici del contraente, o l'utilizzo di una specifica tecnica di smaltimento dei rifiuti nei locali del contraente, o ancora l'assunzione di personale appartenente a categorie di persone determinate (minoranze etniche, disabili, donne), non possono essere considerate delle specifiche tecniche.

- (²⁶) Allo stato attuale, un «marchio sociale» che certifichi la capacità «sociale» di un'impresa non può essere considerato una «specifica tecnica» ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.
- (²⁷) Tutte le direttive sugli appalti pubblici prevedono per le amministrazioni aggiudicatrici, qualora il criterio adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la possibilità di valutare varianti proposte da un offerente che rispondano alle esigenze minime precisate dall'amministrazione aggiudicatrice. Le amministrazioni aggiudicatrici sono infatti tenute a evidenziare nel capitolato d'onere le specifiche tecniche minime che le varianti dovranno rispettare oltre alle esigenze particolari che queste ultime dovranno soddisfare. Nel caso in cui non vengano accettate varianti, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno indicarlo nel bando di gara (articoli 24 della direttiva 92/50/CEE, 16 della direttiva 93/36/CEE, 19 della direttiva 93/37/CEE e 34, paragrafo 3 della direttiva 93/38/CEE).
- (²⁸) Articoli 15 della direttiva 93/36/CEE, 18 della direttiva 93/37/CEE, 23 della direttiva 92/50/CEE e 31, paragrafo 1 della direttiva 93/38/CEE.
- (²⁹) Nella sentenza del 20.9.1988, causa 31/87, Beentjes, la Corte ha infatti precisato che dalle disposizioni delle direttive sugli appalti pubblici risulta «che le amministrazioni aggiudicatrici possono effettuare l'accertamento dell'idoneità degli imprenditori soltanto in base a criteri fondati sulla capacità economica, finanziaria e tecnica degli stessi» (punto 17 della sentenza).
- (³⁰) Analogamente, un criterio basato sulla buona reputazione dei titolari di imprese, nella misura in cui esso «costituisce un mezzo di prova diverso da quelli limitativamente autorizzati dalla direttiva» (71/305/CEE) in materia di capacità economica e finanziaria delle imprese, è stato respinto dalla Corte nella sentenza del 10 febbraio 1982, causa 76/81, Transporoute (punti 9 e 10).
- (³¹) Cfr. in questo senso la sentenza Transporoute citata, al punto 9.
- (³²) Cfr. ad esempio l'articolo 32.4, della direttiva 92/50/CEE.
- (³³) Cfr. gli articoli 20 e) della direttiva 93/36/CEE, 24 e) della direttiva 93/37/CEE, cui fa riferimento l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, e l'articolo 29 e) della direttiva 92/50/CEE.
- (³⁴) Cfr. gli articoli 20 c) e d) della direttiva 93/36/CEE, 24 c) e d) della direttiva 93/37/CEE, cui fa riferimento l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, e l'articolo 29 c) e d) della direttiva 92/50/CEE.
- (³⁵) Una condanna per violazione del divieto di impiegare lavoratori clandestini può comportare, in virtù dell'articolo L 362-6.2 del codice del lavoro francese, l'esclusione temporanea (per cinque anni o più) ovvero definitiva dalla partecipazione ad appalti pubblici.
- (³⁶) In Spagna, la violazione della legislazione sull'impiego dei disabili costituisce una colpa professionale grave e può determinare l'esclusione dell'offerente in questione. In Francia, sono previsti una trentina di casi di esclusione per inosservanza della legislazione sul lavoro (che obbliga, ad esempio, le imprese con oltre 100 dipendenti ad assumere 2 disabili; l'imprenditore può essere multato dall'ispettorato del lavoro e ciò può giustificare l'esclusione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per colpa professionale grave).
- (³⁷) Relazione finale sullo studio Falcone relativo agli appalti pubblici e alla criminalità organizzata (1998) — Volume I: 24.5.1999 — Institute of Advanced Legal Studies — University of London.
- (³⁸) Articoli 23 della direttiva 93/36/CEE, 27 della direttiva 93/37/CEE e 32 della direttiva 92/50/CEE.
- (³⁹) L'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE afferma chiaramente che queste esigenze devono essere determinate a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei servizi da prestare.
- (⁴⁰) Per gli appalti di servizi, la capacità dei prestatori di fornire servizi può venir valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità (articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 92/50/CEE). In tal senso, cfr. la sentenza Beentjes citata, punto 37.
- (⁴¹) Ad esempio, una specifica esperienza in materia di gestione di un nido d'infanzia, o di servizi di formazione per disoccupati di lunga durata.
- (⁴²) Tra tutte le referenze che figurano nell'elenco tassativo delle direttive sugli appalti pubblici, volte a dimostrare la capacità tecnica di un offerente, possono essere menzionate in particolari le seguenti: 1) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato da certificati di corretta esecuzione per i lavori più importanti, o un elenco dei principali servizi resi negli ultimi 3 anni; 2) una descrizione delle attrezzature tecniche, delle misure adottate a garanzia della qualità oltre che dei mezzi di studio e di ricerca; oppure 3) l'indicazione dei tecnici o degli uffici tecnici di cui il candidato può avvalersi ai fini dell'esecuzione dell'appalto, interni o meno all'impresa, in particolare di quelli responsabili del controllo della qualità.
- (⁴³) I termini «responsabilità» o «capacità sociale» sono indicativi di una tendenza secondo cui le imprese sono indotte sempre più ad integrare un numero crescente di aspetti sociali, etici (e ambientali) nella propria politica aziendale e d'investimenti, talvolta al di là della mera osservanza delle disposizioni legislative in materia sociale. Gli approcci in materia di responsabilità sociale delle imprese variano considerevolmente a seconda dei settori e delle diversità culturali nazionali, talvolta regionali. Nel Libro verde «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese», COM(2001) 366 del 18.7.2001, la Commissione ha sottolineato l'importanza della responsabilità sociale delle imprese, in quanto suscettibile di contribuire in modo positivo alla realizzazione dell'obiettivo strategico di Lisbona (cfr. paragrafo 6 del Libro verde). Attraverso questo Libro verde la Commissione intende aprire un ampio dibattito circa le modalità in cui l'Unione europea potrebbe promuovere questa responsabilità sociale a livello sia europeo che internazionale (paragrafo 7). D'altra parte, attualmente stanno comparando sul mercato varie «etichette sociali» volontarie. Nel suo Libro verde sopra richiamato, la Commissione definisce il concetto di «etichetta sociale» come «una parola o un simbolo apposto su un prodotto al fine di influire sulla decisione di acquisto dei consumatori fornendo una garanzia in merito all'impatto sociale ed etico di un processo commerciale sulle altre parti interessate».
- (⁴⁴) Articoli 26 della direttiva 93/36/CEE, 30 della direttiva 93/37/CEE, 36 della direttiva 92/50/CEE e 34 della direttiva 93/38/CEE.
- (⁴⁵) I criteri citati dalle direttive a titolo di esempio sono il prezzo, il termine di consegna e di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio post-vendita e l'assistenza tecnica.
- (⁴⁶) Un criterio che favorisse gli offerenti locali e tale da rendere più difficile la possibilità per i potenziali offerenti di altri Stati membri di vincere l'appalto e rendere i servizi oggetto dello stesso costituirebbe una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49 (ex 59) del trattato CE.

- (47) Sentenza della Corte del 3.10.2000, causa C-380/98 «Università di Cambridge», punto 17, nella quale la Corte cita le sentenze del 15.1.1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e a., causa C-44/96, Racc. pag. I-73, punto 33, e BFI Holding del 10.11.1998, in causa C-360/96, Racc. pag. I-6821, punti 42 e 43. Cfr. altresì la sentenza dell'1.2.2001, causa C-237/99 Commissione contro Repubblica francese «HLM», punti 41 e 42.
- (48) Conclusioni dell'Avvocato generale Darmon presentate il 4.5.1988 nel caso Bentjens precitato, punto 35.
- (49) Cfr., ad esempio, l'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 93/37/CEE. In tal senso, cfr. altresì le conclusioni dell'Avvocato generale Colomer pronunciate il 5 giugno 2001 nelle cause riunite C-285/99 e C-286/99, Lombardini (nota n. 23 delle conclusioni).
- (50) Nel quadro di un appalto di fornitura di servizi informatici a tutti i dipendenti di un comune, (servizi di cui all'allegato IA), un criterio relativo al metodo proposto dall'offerente per garantire, in ogni momento e in modo soddisfacente, un servizio di qualità rispondente alle particolari esigenze dei soggetti portatori di handicap, può rientrare tra i criteri da valutare ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa.
- (51) Negli Stati Uniti il 20 % degli appalti è riservato alle «small minority businesses», cioè alle imprese controllate da delle minoranze. Gli Stati Uniti hanno fatto inserire un'eccezione in tal senso nell'AMP.
- (52) Ipotesi nella quale alcune categorie di offerenti beneficiano di una preferenza di prezzo per cui l'offerta presentata da A, sebbene superiore a quella di B, viene considerata equivalente a quella di B a condizione che A applichi una determinata politica sociale, ad esempio una politica attiva a favore delle donne.
- (53) Alcuni Stati firmatari hanno fatto inserire riserve esplicite onde consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di applicare un criterio sociale ai fini dell'aggiudicazione degli appalti. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno fatto inserire un'eccezione che permette, in particolare, di riservare determinati appalti a favore delle minoranze. Tali riserve non compaiono, però, negli impegni assunti dalla Comunità europea nei confronti dei partner. Ne consegue che, in generale, questi criteri debbano essere considerati contrari alle disposizioni delle direttive, in particolare alle disposizioni in materia di aggiudicazione degli appalti.
- (54) In una controversia di cui si è occupata la Commissione, l'amministrazione aggiudicatrice si era fondata principalmente sui seguenti elementi per attribuire un appalto all'impresa di trasporti locale: il fatto che l'impresa avesse sede in loco aveva conseguenze sul piano fiscale, da una parte, e in termini di creazione di posti di lavoro fissi, dall'altra; inoltre, l'acquisto a livello locale di grandi quantità di materiali e servizi da parte del prestatore costituiva una garanzia per i posti di lavoro locali. La Commissione ha ritenuto che questi criteri non potevano fornire la base per la valutazione delle offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in quanto non consentivano di quantificare un vantaggio economico collegato alla prestazione oggetto dell'appalto e a diretto beneficio dell'amministrazione aggiudicatrice. Questa prima conclusione è da ricollegare alla violazione delle norme in materia di aggiudicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 92/50/CEE. Inoltre, tali elementi avevano avuto l'effetto di discriminare gli altri offerenti in quanto, in sede di comparazione delle offerte, avevano favorito l'unico prestatore stabilito nella località interessata. Ciò andava pertanto a configurare una violazione del principio generale di non discriminazione tra prestatori di servizi di cui all'articolo 3 della direttiva 92/50/CEE.
- (55) Causa C-513/99 Stagecoach Finland Oy Ab, pubblicata nella GU C 102, dell'8.4.2000, pag. 10.
- (56) Libro verde «Gli appalti pubblici nell'Unione europea: spunti di riflessione per il futuro», COM(96) 583 del 27.11.1996.
- (57) Cfr. il paragrafo 4.3 della comunicazione del 1998 citata a proposito della considerazione di elementi di ordine ambientale nell'aggiudicazione degli appalti. [Cfr. altresì il punto 48 della comunicazione sugli «Aspetti regionali e sociali degli appalti pubblici», COM(89) 400 adottata dalla Commissione il 22 settembre 1989 (GU C 311 del 12.12.1989)].
- (58) Causa Beentjes citata (cfr. punto 29), nonché sentenza del 26.9.2000, in causa C-225/98, Commissione c. Francia («Edifici scolastici — Nord Pas de Calais»), in Racc. 2000, I-7445.
- (59) Cfr. la relazione generale sull'attività dell'Unione europea, 2000, punto 1119, pag. 407.
- (60) Articoli 27 della direttiva 93/36/CEE, 30 della direttiva 93/37/CEE, 37 della direttiva 92/50/CEE e 34, comma 5, della direttiva 93/38/CEE.
- (61) A titolo di esempio, una clausola che richieda all'aggiudicatario di impiegare, per l'esecuzione di un appalto di lavori, un certo numero o percentuale di disoccupati stabili o di giovani apprendisti, senza tuttavia imporre che si tratti di disoccupati o apprendisti di una data regione o collegati ad un ente nazionale, non dovrebbe costituire di per sé una discriminazione nei confronti di offerenti di altri Stati membri.
- (62) Cfr. il punto 31 della sentenza Beentjes citata.
- (63) Cfr. il punto 28 della sentenza Beentjes citata.
- (64) Comunicazione sugli Aspetti regionali e sociali degli appalti pubblici citata, punto 59.
- (65) «Per realizzare la finalità della direttiva consistente nel garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici, i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici» (cfr. sentenza Beentjes citata, punto 21).
- (66) Nella sentenza del 22.6.1993, causa C-243/89 «Storebaelt», la giurisprudenza della Corte stabilisce che un'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a respingere le offerte non conformi al capitolato d'onere, pena la violazione del principio di parità di trattamento fra tutti gli offerenti alla base delle direttive sugli appalti pubblici.
- (67) Nel quadro di un appalto di servizi, ciò può avvenire con l'attuazione di una politica volta a promuovere la diversità etnica e razziale sul luogo di lavoro, attraverso una serie di istruzioni destinate ai responsabili delle assunzioni, promozioni o della formazione del personale; il contraente può inoltre designare un responsabile incaricato dell'attuazione, sul luogo di lavoro, di una politica in materia.
- (68) Per un approfondimento, cfr. il paragrafo III della comunicazione interpretativa summenzionata sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di ordine ambientale nei suddetti appalti.
- (69) Nel Regno Unito, un regime di preferenza, il «Priority Suppliers Scheme» (programma per i fornitori prioritari) volto a favorire l'impiego di lavoratori disabili attraverso l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture, prevedeva la possibilità per alcune imprese che figuravano su un certo elenco di presentare una seconda offerta in modo da allinearsi all'offerta più bassa. Di questo vantaggio non godevano, però, gli offerenti omologhi degli altri Stati membri. Questo regime è stato abrogato durante la negoziazione della direttiva codificata 93/36/CEE e sostituito nel novembre 1994 da un regime conforme al diritto comunitario, lo «special contract arrangement». L'ammissibilità al sistema è stata estesa ai datori di lavoro di disabili dell'intera Unione europea e la sua applicazione è stata limitata agli appalti di valore inferiore alle soglie.

- (70) L'articolo XXIII dell'AAP («eccezioni all'accordo») prevede la possibilità per le parti all'accordo di «istituire o applicare misure concernenti prodotti fabbricati o a servizi forniti da minorati fisici, in istituti filantropici o nelle prigioni, a condizione che esse non siano «un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata» né costituiscano «una dissimulata restrizione al commercio internazionale». Questa possibilità non è stata attuata dalle direttive sugli appalti pubblici.
- (71) In tal senso, cfr. le sentenze della Corte del 18.11.1999, causa C-275/98, Unitron, e del 7.12.2000, causa C-324/98, Telaustria.
- (72) Articolo 23 della direttiva 93/37/CEE (lavori), articolo 28 della direttiva 92/50/CEE e articolo 29 della direttiva 93/38/CEE (settori speciali).
- (73) Nel quadro delle attuali direttive sugli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che, sfruttando la possibilità offerta dalle stesse direttive, forniscono le suddette informazioni nel capitolato d'oneri, sono altresì tenute ad accertare che gli offerenti abbiano tenuto in debito conto gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro all'atto della preparazione delle offerte, richiedendo agli offerenti di specificarlo nelle stesse. Ciò consente agli offerenti di raccogliere le necessarie informazioni sugli obblighi in materia sociale che saranno tenuti a rispettare nella località di esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione a loro favore, e di tener conto, all'atto della preparazione delle offerte, dei costi associati a tali obblighi.
- (74) Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22) e direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
- (75) Vale a dire le convenzioni n. 87 del 9.7.1948 e 98 dell'1.7.1949 (concernenti rispettivamente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, e l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva); 29 del 28.6.1930 e 105 del 25.6.1957 (abolizione del lavoro forzato); 111 del 25.6.1958 (discriminazione in materia di impiego e professione); 100 del 29.6.1951 (principio di parità di retribuzione e abolizione di ogni forma di discriminazione); 138 del 26.6.1973 e 182 del 17.6.1999 (età minima e divieto delle peggiori forme di lavoro minorile).
- (76) Comunicazione della Commissione sulle norme fondamentali del lavoro. La Commissione specifica, a tal proposito, che dal momento che l'impegno dell'Unione a promuovere le norme fondamentali del lavoro non può prescindere dalla rapida ratifica da parte della totalità degli Stati membri dell'UE di tutte e otto le convenzioni fondamentali dell'OIL, il 15.9.2000 essa ha trasmesso una raccomandazione agli Stati membri concernente la ratifica della più recente convenzione di base, vale a dire la n. 182 citata (raccomandazione pubblicata nella GU L 243 del 28.9.2000).
- (77) Il desiderio di garantire in misura maggiore la protezione sociale dei lavoratori e le relative condizioni di lavoro è spesso all'origine di simili questioni. Peraltro, la Corte di giustizia ha definito l'obiettivo di assicurare la protezione sociale dei lavoratori un'esigenza imperativa d'interesse generale in grado di giustificare l'adozione di misure nazionali tese a limitare l'esercizio di una delle libertà fondamentali sancite dal diritto comunitario (sentenze del 17 dicembre 1981, Webb, in causa 279/80, Racc. 3305; del 5 febbraio 1982, Seco e Desquenne & Giral, 62/81 e 63/81, Racc. 223; del 27 marzo 1990 Rush Portuguesa, C-113/89, Racc. I-345; 28 marzo 1996, Guiot, C-272/94, Racc. I-1905; del 23 novembre 1999, Arblade, C-369/96 e C-376/96).
- (78) Sentenza Arblade, citata, in particolare i punti 33-39.
- (79) Cfr. sentenze del 25 luglio 1991, Säger, C-76/90, Racc. pag. I-4221, punto 12; del 9 agosto 1994, Vander Elst, C-43/93, Racc. pag. I-3803, punto 14; del 12 dicembre 1996, Reisebüro Broede, in causa C-3/95, Racc. pag. I-6511, punto 25, e del 9 luglio 1997, Parodi, C-222/95, Racc. pag. I-3899, punto 18, ed altresì il punto 10 della sentenza Guiot, citata.
- (80) Cfr., in particolare, le sentenze Webb, citata, punto 17, nonché del 26 febbraio 1991, Commissione/Italia, C-180/89, Racc. pag. I-709, punto 17; Commissione/Grecia, C-198/89, Racc. pag. I-727, punto 18; Säger, citata, punto 15; Vander Elst, citata, punto 16, e Guiot, citata, punto 11.
- (81) Cfr., in particolare, la sentenza Säger, citata, punto 15; del 31 marzo 1993, Kraus, C-19/92, Racc. pag. I-1663, punto 32; del 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Racc. pag. I-4165, punto 37, e Guiot, citata, punti 11 e 13.
- (82) Cfr. le sentenze citate Webb, punto 19, Rush Portuguesa, punto 18, e Seco e Desquenne & Giral, punto 14.
- (83) Sentenza, Guiot, citata, punto 16.
- (84) Cfr. in particolare la sentenza del 26 gennaio 1999, Terhoeve, C-18/95, Racc. pag. I-345, punto 45.
- (85) Cfr. in tal senso, la sentenza Rush Portuguesa, citata, punto 18, nonché la sentenza Arblade, citata, punti 61-63 e 74. Tuttavia, sebbene abbia ribadito in quest'ultima sentenza l'importanza della protezione sociale dei lavoratori e la fondatezza di talune misure di controllo atte a garantirne il rispetto, la Corte ha aggiunto che tali misure di controllo potrebbero essere accettate soltanto «in mancanza, in particolare, di un sistema organizzato di cooperazione o di scambio d'informazioni fra Stati membri, quale previsto dall'articolo 4 della direttiva 96/71» (cfr. *supra*, punto 2.3.2). Pertanto, questo sistema organizzato di cooperazione o di scambio d'informazioni fra Stati membri renderà superflue alcune misure di controllo alla scadenza del termine fissato per il recepimento di tale direttiva (16 dicembre 1999). In tal senso, cfr. altresì la risposta all'interrogazione scritta E-00/0333 della signora B. Weiler.
- (86) Cfr. in questo senso le conclusioni pronunciate dall'Avvocato generale nella causa C-493/99, Commissione contro Germania, il 5.4.2001.
- (87) In particolare nella sentenza Rush Portuguesa, precitata, punto 18.
- (88) Sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU 1980 L 266).
- (89) La direttiva in materia di «distacco dei lavoratori» precisa all'articolo 3 cosa si intende per contratti collettivi o arbitrati «di applicazione generale» (articolo 3, comma 1) «o dichiarati di applicazione generale» (articolo 3, comma 8). In ogni caso, l'applicazione di tali contratti collettivi dovrà rispettare il principio di parità di trattamento nei termini in cui viene definito all'ultimo comma dell'articolo in questione. Ai sensi della suddetta disposizione vi è parità di trattamento «quando le imprese nazionali che si trovano in una situazione analoga sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese che effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie menzionate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo» e quando «sono soggette ai medesimi obblighi, aventi i medesimi effetti».
- (90) Cfr. ad esempio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri su rotaia, su strada e per via navigabile interna, del 26 luglio 2000, COM(2000) 7, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3.
- (91) Causa C-343/98, Collino, sentenza del 14.9.2000 concernente un trasferimento a titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa da parte di un ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente pubblico integrato nell'amministrazione dello Stato ad una società di diritto privato costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni.

- ⁽⁹²⁾ Causa C-172/99, Oy Liikenne, sentenza del 25.1.2001, relativa all'esercizio di linee di autobus.
- ⁽⁹³⁾ Direttiva 2001/23/CE, citata.
- ⁽⁹⁴⁾ Cfr. sentenze dell'11.7.1985, 105/84, Danmols Inventar, del 19.5.1992, C-29/91, Sophie Redmond Stichting, e del 10.12.1998, cause riunite C-173/96 e C-247/96, Schez Hidalgo e.a.
- ⁽⁹⁵⁾ Causa Collino citata.
- ⁽⁹⁶⁾ Sentenze del 14.4.1994, causa C-392/92, Schmidt; del 19.9.1995, causa C-48/94, Rygaard, del 26.9.2000, C-175/99, Mayeur.
- ⁽⁹⁷⁾ Sentenze del 18.3.1986, 24/85, Spijkers, dell'11.3.1997, C-13/95, Süzen, e del 10.12.1998, cause riunite C-127/96, C-229/96 e C-74/97, Hernández Vidal, oltre alla sentenza del 2.12.1999 in causa C-324/98 Allen e.a. e alla causa Oy Liikenne citata.
- ⁽⁹⁸⁾ Per esempio le cause Süzen, Hidalgo e.a., Allen e.a. e Oy Liikenne citate.
- ⁽⁹⁹⁾ Cause Spijkers, Süzen, Sanchez Hidalgo e.a. e Hernández Vidal citate.
- ⁽¹⁰⁰⁾ Sentenza del 10 febbraio 1988, in causa C-324/86, Tellerup, denominata «Daddy's Dance Hall», e le cause Süzen, Hidalgo e.a., Mayeur e Oy Liikenne citate.
- ⁽¹⁰¹⁾ Sentenze Tellerup, Süzen, Hidalgo e.a., Mayeur e Oy Liikenne citate. Peraltro, la direttiva si applica altresì in conseguenza di una decisione di trasferimento assunta unilateralmente dall'ente pubblico (comune) [sentenza del 19 maggio 1992, causa C-29/91, Sophie Redmond Stichting]. Del pari, la circostanza che il servizio in questione sia stato concesso da un ente di diritto pubblico, come un comune, non è atta ad escludere l'applicazione della direttiva in quanto l'attività considerata non rientra nell'esercizio dei pubblici poteri [cause Collino (punto 32) e Hidalgo e.a. (punto 24) citate]. Per contro, non costituisce un trasferimento di impresa, la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni (sentenza del 15.10.1996, causa C-298/94, Henke; cfr. causa Mayeur citata).
- ⁽¹⁰²⁾ Cfr. in particolare i punti 21-22.
- ⁽¹⁰³⁾ Cfr. altresì le conclusioni dell'Avvocato generale Léger nella causa C-172/99, citata, in particolare i punti 28-37; cfr. punto 22 della sentenza.
- ⁽¹⁰⁴⁾ Sentenza Oy Liikenne citata, punto 23.
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

ELENCO DEGLI IDONEI

CONCORSO GENERALE COM/B/1/00

ASSISTENTI AGGIUNTI (B 5/B 4)

NEL SETTORE DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(2001/C 333/09)

ABANDA Jean-Sébastien	DE RIDDER Filip
AGAC Pascal	DE SCHRYVER Isabelle
ALEXANDREAS Dimitris	DE WAEN Olivier
ALIAGA ARTERO José	DELANNOY Marc
ANDERSSON Petteri	DELEHAYE Dominique
ANTONIOU Spyros	DELMARCHE Anne
ATTORESI Massimo	DELSARTE Laurent
BAGUETTE Yves	DUJARDIN Johannes
BALDO David	EMAER Luc
BANCZYK Liliane	FABIANI Claudio
BARBERO Marco	FASOLA Fabrice
BAYO BILBAO Jorge	FERRAND Karl
BEN Enrico	FORSLUND Torben
BERENGUER ROMEU Sofia	FOURNEAU Stéphane
BESOHE Bernard	GAGLIANO Rosario
BESSON Isabelle	GEORGIADIS George
BLAISE Bruno	GIUNTOLI Frederico
BONHOMME Laurence	GONZÁLEZ RIVERA Aniceto
BOUILLON Olivier	GUERIN Jean-Thomas
BOULET Grégoire	GUETTOUCHE Fatmi
BRUNI Alessandro	GUTFREUND Gabriel
BURTIN Hugues	HARDY Yves
CALUINO LÓPEZ Javier	HAVEN Hannu
CANSSE Samuel	HEIREMANS Thomas
CAPCARRERE François	HENDRICKX Robert
CARTON Vincent	HERMANS Pascal
CERRO GINES Jesús	HERRERO MONTALVO José
CLOSSET Bernard	HONORE Eric
COELHO Henrique	JACOBI Tobias
COLS Emmanuel	JADOUL Philippe
CONNELL Alan	KAY Roderick Neil
CONSTANTIN Gabriela	KINET Didier
CONTI Michele	KREMER Patrick
COYETTE Laurent	KRIES Roger
DAMBIERMONT Christine	KRÖPPL Christian
DE BACKER Patrick	KUMLIN Magnus
DE BEIR Philippe	LAMMENS Isabelle
DE CLERCQ Johan	LEBBINK Gerdina
DE RAMIRO CRESPO Teodoro	LENS Eric
DE REGGI Loris	LINCOLN Jonathan

LÓPEZ MILLÁN Rosa
LÜTTIG Carsten
LUPO Massimo
MABARDI Jean-Christophe
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Eva
MERCIER Laurent
MERMETY Frédéric
MODART Gilles
MONTOTO LÓPEZ César
MÜNSTER Frank
NASTOLL Holger
NICHELE Claudio
NILSSON Henrik
NORTON Alan
NOULIN Olivier
ORBIE Jan
ORDINANA CALABUIG Rosa María
PACHE Thierry
PALAZZO Fabrizio
PARDON Dominique
PAUMEN Alain
PERILLO Francesco
PETIT Thierry
PETTINELLI Lionello
PHILIPPE Daniel
PORROVECCHIO Jean-Jacques
POT Peter
PUERTAS GALLARDO Antonio
RANDRIAMBOLOLONA Yves
RILLO MILLÁN Dolores

RODRIGUES VIEIRA Jose
ROELS Gregory
ROOSELAER Hans
ROSSENBACH Wolfgang
ROSSI Franco
SAKELLARIOU Theodoros
SAKELLAROPOULOS Georgios
SÁNCHEZ POSADA Luis
SANMARTÍN MARTÍNEZ Fulgencio
SCANDIUZZI Valerio
SIMÓN DELGADO Ángel
SIMONS Philippe
SMITS Lieven
SUBIRANA RODRÍGUEZ Immaculada
TALPE Mitchell
VALLES FOIX Jordi
VAN DE WEYER Patrick
VAN GOETHEM Ignas
VAN WAAS Roland
VANDENBORRE Frank
VANDERHAEGEN Johan
VASSART Jean-Philippe
VÁZQUEZ RUÍZ María José
VERBERGT Jean-Marc
VLOEBERGH Stefan
VOLKEN Alain
VON LÖWIS OF MENAR Antje
VU DUC Hien
WEISS Peter

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2000-2002

Richiamo: 18 gennaio 2002, scadenza per la presentazione delle candidature per il 2002 nel quadro del programma «Leonardo da Vinci»

(Direzione Generale dell'Istruzione e della cultura)

(2001/C 333/10)

I. Invito a presentare proposte 2000-2002

La decisione del Consiglio del 26 aprile 1999 (GU C 146 dell'11 giugno 1999, pag. 33) ha stabilito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».

Questa seconda fase copre il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2006. Un invito comunitario a presentare proposte è stato lanciato nel 2000 (GU C 23 del 27 gennaio 2000, pag. 7) per gli anni 2000-2002. Tale invito fissa in particolare il calendario per la presentazione delle proposte.

I formulari di candidatura, nella versione riveduta per il 2002, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2/forms_fr.html

II. Calendario 2002

Il calendario stabilito dall'invito a presentare proposte per l'anno 2002 è il seguente:

Misura n. 1 (mobilità):

— Scadenza per l'invio delle proposte alle agenzie nazionali: 18 gennaio 2002,

Misure n. 2 (progetti pilota ad eccezione delle azioni tematiche), n. 3 (competenze linguistiche), n. 4 (reti transnazionali):

— Scadenza per l'invio delle preproposte alle agenzie nazionali: 18 gennaio 2002.

Misura n. 5 (strumenti di riferimento), azioni tematiche della misura n. 2 (progetti pilota), e proposte presentate da organizzazioni nell'ambito delle misure n. 2—n. 5:

— Scadenza per l'invio delle preproposte (tre originali alla Commissione europea e una copia all'agenzia nazionale): 18 gennaio 2002.

Successivamente alla selezione delle preproposte, la data limite per l'invio delle proposte complete è stata fissata al: 10 maggio 2002,

NB: per ciascuna di queste date, fa fede il timbro postale.

III. Invio delle proposte

I promotori inviano la versione cartacea dello loro proposte. Essi sono inoltre caldamente invitati a inviare una versione

elettronica della loro proposta: ciò permetterà loro di riutilizzare ulteriormente le informazioni introdotte elettronicamente oltre a facilitare l'ulteriore trattamento dei dati da parte delle agenzie nazionali e della Commissione (<http://leonardo.cec.eu.int/>).

Per qualsiasi informazione concernente la presentazione elettronica, i promotori sono invitati a rivolgersi ai seguenti indirizzi:

leonardo-helpdesk@cec.eu.int

o

leonardo-helpdesk@socleoyouth.be.

In funzione della misura in questione, le proposte devono essere inviate alle agenzie nazionali o alla Commissione agli indirizzi riportati qui di seguito:

— Agenzie nazionali: per ottenere gli indirizzi delle agenzie nazionali, si consulti il sito web «Leonardo da Vinci» all'indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_fr.html

— Commissione europea
Direzione generale dell'Istruzione e della cultura
Unità B 2
Invito a presentare proposte «Leonardo da Vinci»
Rue de la Loi/Wetstraat 200 (B-7, 06/10)
B-1049 Bruxelles.

IV. Informazioni complementari

Per ulteriori informazioni riguardanti il programma «Leonardo da Vinci», è possibile rivolgersi alle agenzie nazionali del programma «Leonardo da Vinci» o consultare il sito web all'indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2/forms_fr.html

NB: Sui documenti che figurano sul sito web, troverete diverse modifiche rispetto agli allegati precedenti, in particolare sugli aspetti finanziari e l'importanza della disseminazione dei risultati dei progetti.